

412.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 20 MARZO 1979

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCALOSSÌ

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	28289	CASTELLINA LUCIANA . . . . .	28301, 28308
<b>Disegno di legge</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) . . .	28289	CASTIGLIONE . . . . .	28321
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione):		GORLA MASSIMO . . . . .	28301
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione degli immobili adibiti ad uso di abitazione (2696) . . . . .	28291	MAGRI . . . . .	28304
PRESIDENTE . . . . .	28291, 28300, 28301	MELLINI . . . . .	28319
BONIFACIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	28293	MILANI ELISEO . . . . .	28314
BORRI, <i>Relatore</i> . . . . .	28291	TODROS . . . . .	28301, 28322
		<b>Proposte di legge:</b>	
		(Annunzio) . . . . .	28289
		(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	28289
		<b>Interrogazioni (Annunzio)</b> . . . . .	28323

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1979

	PAG.		PAG.
<b>Corte dei conti</b> (Trasmissione di documenti) . . . . .	28291	<b>Parlamento europeo</b> (Trasmissione di risoluzione) . . . . .	28290
<b>Documenti ministeriali</b> (Trasmissione) . . . . .	28290	<b>Per lutti dei deputati Fracanzani e Tozzetti:</b>	
<b>Domande di autorizzazione a procedere in giudizio</b> (Annunzio) . . . . .	28290	<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	28291
<b>Nomina ministeriale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978</b> (Comunicazione) . . . . .	28290	<b>Risposte scritte ad interrogazioni</b> (Annunzio) . . . . .	28291
		<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . .	28323

**La seduta comincia alle 17.**

COCCIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 13 marzo 1979.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Martinelli e Martini Maria Eletta sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

DANESI: « Definizione delle competenze dello Stato per interventi assistenziali » (2791);

TIRABOSCHI ed altri: « Norme per la formazione professionale e la riqualificazione del personale di assistenza sanitaria, tecnica e riabilitativa » (2792).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

CANULLO ed altri: « Computo della tredicesima mensilità nella liquidazione della

indennità di buonuscita e dell'indennità di fine rapporto di impiego, spettante al personale civile e militare dello Stato e delle aziende autonome » (2755) (con parere della V, della VII e della XIII Commissione);

*II Commissione (Interni):*

ARMELLA: « Proroga delle provvidenze a favore dei giornali italiani all'estero per il biennio 1977-1979 » (2742) (con parere della III e della V Commissione);

CICCIOMESSERE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende che hanno determinato la strage avvenuta a Roma il 12 maggio 1977, nella quale è rimasta uccisa Giorgiana Masi e sono stati gravemente feriti numerosi cittadini e sulle responsabilità delle pubbliche autorità in relazione agli stessi fatti » (2780) (con parere della I e della IV Commissione).

La proposta n. 2780 è stata fatta propria dal gruppo radicale con formale dichiarazione del suo presidente, a norma dell'articolo 76, terzo comma, del regolamento.

*IV Commissione (Giustizia):*

TRANTINO ed altri: « Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 29 del codice di procedura penale (competenza della corte di assise) » (2712) (con parere della I Commissione);

*VI Commissione (Finanze e tesoro):*

TRANTINO ed altri: « Agevolazioni per l'agricoltura in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 » (2713) (con parere della V, dell'XI e della XII Commissione);

**VII Commissione (Difesa):**

ACCAME: « Istituzione di una componente civile della difesa » (2258) (con parere della I, della II, della V e della XIII Commissione);

**XII Commissione (Industria):**

« Norme modificative ed integrative della legge 30 aprile 1976, n. 374, recante provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese » (2679) (con parere della IV, della V e della VI Commissione).

**Annuncio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.**

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato De Michelis, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 124);

contro i deputati Bisignani, Bolognari e Bottari Angela Maria, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 125).

Queste domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

**Trasmissioni di documenti ministeriali.**

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri ha trasmesso, a' termini dell'articolo 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le note verbali attestanti le intese intercorse con i Governi dei paesi della CEE, per garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei paesi della Comunità.

Questa documentazione è deferita, a' termini del quarto comma dell'articolo 143 del regolamento, alla III Commissione permanente (Esteri).

Il ministro dei lavori pubblici ha trasmesso la relazione concernente i piani straordinari di intervento, a' termini dell'articolo 46 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

I documenti sono deferiti, a' termini del quarto comma dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Lavori pubblici).

**Comunicazione di una nomina ministeriale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.**

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del dottor Bernardino Cardano a componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro).

**Trasmissione di una risoluzione dal Parlamento europeo.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione concernente:

« I. le misure ottimali di prevenzione dei sinistri marittimi e del conseguente inquinamento del mare e delle coste e

II. la regolamentazione relativa ai trasporti marittimi » (doc. XII, n. 53),

approvata da quel consesso nella seduta del 14 febbraio 1979.

Questo documento sarà stampato, distribuito e, a norma dell'articolo 125 del regolamento, deferito alla X e XIV Commissione.

**Trasmissione dalla Corte dei conti.**

**PRESIDENTE.** La Corte dei conti, con lettera in data 7 marzo 1979, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, due decreti di approvazione di contratti stipulati in difformità del parere reso dal Consiglio di Stato.

Questi documenti saranno trasmessi alla Commissione parlamentare competente.

**Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

**PRESIDENTE.** Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Per lutti dei deputati Fracanzani e Tozzetti.**

**PRESIDENTE.** Informo la Camera che i deputati Fracanzani e Tozzetti sono stati colpiti da grave lutto: la perdita del padre.

Ai colleghi così duramente provati negli affetti familiari ho già fatto pervenire le espressioni del più vivo cordoglio, che ora rinnovo anche a nome dell'Assemblea.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione (2696).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 15 marzo scorso è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Borri.

**BORRI, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il dibattito sul provvedimento al nostro esame, già vivace e appassionato per l'evidente complessità della materia, è stato arricchito dalla generale attenzione che il paese, e gli organi di stampa in particolare, hanno concentrato sul problema delle locazioni a seguito del noto decreto emanato dal pretore di Roma; decreto che, a dire il vero, non è giunto del tutto inaspettato, dal momento che già nella seduta di giovedì scorso alcuni colleghi ne avevano anticipato le linee.

A mio giudizio, sia per la connessione con i lavori di questa Assemblea, sia per la sua riconosciuta debolezza sul piano giuridico, tale decreto pretorile sembra dover si interpretare come un intervento essenzialmente di tipo politico. Accettandolo come tale, mi sembra che la risposta che esso ha avuto dal paese, almeno a giudicare dalle prese di posizione della stampa, è tale da doverci indurre ad una estrema cautela nell'affrontare la materia delle locazioni, di cui gli sfratti costituiscono un momento patologico. Quello che sicuramente emerge come dato prevalente, come da altra parte avevo già sottolineato nella mia relazione, è che a provvedimenti di tipo autoritativo fanno riscontro atteggiamenti di chiusura e di difesa; si accentua, per tale strada, la differenza fra domanda e offerta di alloggi da affittare e aumenta la distanza tra le parti sociali. Questi provvedimenti, inoltre, costituiscono il più potente freno che si possa escogitare, sia per la realizzazione di nuovi alloggi sia per l'immissione sul mercato di vecchi o nuovi alloggi in locazione.

È vero, indubbiamente, che a fondamento di tale decreto pretorile sta la situazione drammatica degli sfratti da eseguire a Roma e che si può quindi obiettare che l'aspetto umano debba prevalere su ogni altra considerazione, soprattutto

di ordine economico. Ma è proprio su questo piano umano e sociale del problema che ritengo che il provvedimento del pretore di Roma, ormai entrato di prepotenza nel nostro dibattito parlamentare, vada giudicato controproducente e di corto respiro: controproducente perché non risolve il problema in concreto, nemmeno in relazione alla necessità di rialloggiare cittadini economicamente più deboli; di corto respiro perché non è con la forza e l'intimidazione che si indurrà la parte privata dei locatori, non dico a realizzare case da dare in locazione, ma a locare quelle esistenti. Credo che su questo piano concreto, con riferimento cioè alle necessità degli sfrattati, la questione perda i connotati ideologici che alcuni le vogliono attribuire e acquisti la forza dell'evidenza e della concretezza. È impensabile, infatti, che — quali che siano, ripeto, le propensioni ideologiche di ciascuno di noi — il problema dell'affitto possa essere avviato a soluzione senza il concorso dei privati.

Diversi intervenuti in questa discussione hanno fatto risalire la causa dell'attuale situazione alla scarsa incidenza dell'intervento pubblico in edilizia. Per quanto modesto, effettivamente, sia stato l'intervento pubblico nel nostro paese, non va comunque perso di vista il fatto che, anche laddove esso è a livello ottimale — come ci ricordava l'onorevole Castiglione a proposito della Germania federale, dove ha raggiunto il 50 per cento —, tale intervento è comunque complementare a quello dei privati.

Perseguire pertanto — direttamente o indirettamente, volutamente o inconsapevolmente — una politica di disincentivazione dell'afflusso del risparmio privato verso il settore significa, a mio giudizio, anteporre un modello politico-ideologico astratto alla reale possibilità di risolvere il problema affrontando seriamente i nodi che attualmente la realtà ci pone di fronte.

Continuo a ritenere che non è con la via degli interventi autoritativi generalizzati né con una semplice e passiva politica di rinvio che si possono allentare le tensioni derivanti dagli sfratti. Ho sostenuto nella mia relazione che occorrono, a fian-

co di interventi di proroga commisurati alle reali necessità locali, altri interventi.

Io ritengo, anche dopo aver ascoltato coloro che sono intervenuti in questo dibattito, che la discussione verta sul tipo degli interventi che si considerano necessari. Secondo alcuni, queste misure debbono essere di tipo negativo, quali una proroga generalizzata, che miri a saldarsi con le scadenze previste dalla legge sull'equo canone, in modo da renderle evidentemente inattuabili; oppure interventi che consentano ai comuni di procedere, con diverse graduazioni di intensità, a provvedimenti di tipo coattivo. Ho già indicato quali sono, secondo me, le conseguenze negative legate a tale linea di intervento.

Secondo altri (ed io sono fra questi), gli interventi debbono essere di segno positivo, in modo cioè da prevedere più ampie dilazioni nelle zone « calde » e contestualmente porre in essere in queste stesse zone interventi volti all'acquisto o alla costruzione di alloggi per sopperire alle esigenze di abitazioni degli sfrattati. E se ho insistito, nella mia relazione, sulla necessità di porre in essere comportamenti che siano in armonia, o almeno compatibili, con le scelte fondamentali compiute non molti mesi fa con l'approvazione della legge sull'equo canone, non è per preoccupazioni di coerenza con un modello astratto, ma per la radicata convinzione che la strada che abbiamo a larga maggioranza intrapreso — canone controllato da un lato, ma progressivo ristabilimento di un quadro di certezza giuridica dall'altro, soprattutto in relazione al riottenimento della disponibilità degli alloggi — sia l'unica strada percorribile per conferire al settore possibilità di ordinato e civile sviluppo. Al di là di questa strada non c'è che l'inesorabile ricaduta, in condizioni peggiorate, nella pratica ingiusta dei blocchi, o un improbabile ritorno alla incontrollata lievitazione del livello dei canoni.

Nel corso delle mie relazioni, sia in Commissione sia in questa Assemblea, ho più volte posto l'accento sulla circostanza che con i provvedimenti di dilazione ci preoccupavamo esclusivamente dei condut-

tori con redditi medio-alti, cioè quelli non compresi nei contratti soggetti a proroga e gli unici nei cui confronti fosse possibile far valere la finita locazione. Analoga preoccupazione non abbiamo mostrato, in definitiva, nei confronti delle situazioni maggiormente drammatiche degli sfratti per morosità e necessità eseguibili, prevalentemente e verosimilmente, nei confronti di conduttori in disagiate condizioni economiche. Ciò conferma, a mio giudizio, la necessità che gli interventi non siano di tipo generalizzato, ma volti a perseguire l'obiettivo di intervenire laddove particolari esigenze, oggettive o soggettive che siano, lo rendano necessario.

Ritengo pertanto che debbano essere respinti tutti quegli emendamenti che tendono a generalizzare le misure di proroga. Essi comportano la conseguenza di far coincidere l'esecuzione degli sfratti, oggi dilazionata, con le scadenze dei contratti previste dalla legge sull'equo canone, con il conseguente pericolo di provocare a quell'epoca situazioni risolvibili solo con misure che — per usare un'espressione del presidente della Commissione fitti Salvatore e anche del presidente della Commissione lavori pubblici Peggio — suonerebbero da economia di guerra. Sono dell'avviso invece che possano e debbano essere accolte quelle misure che operano una differenziazione obiettivamente diversa.

Ho proposto una differenziazione degli interventi legati alle situazioni sociali. Questa impostazione può coesistere anche con differenziazioni di tipo soggettivo, tese cioè a venire incontro ad alcune delle più drammatiche situazioni degli sfratti da eseguire ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Ritengo in particolare che una tale proposta sia compatibile con quella, che ho sostenuto, di creare opportune differenziazioni anche con riguardo alle reali necessità locali nei confronti degli sfratti previsti all'articolo 1 del decreto-legge, eseguibili nei confronti dei conduttori a reddito più elevato. Questo stesso significato (di creare cioè interventi in positivo) va attribuito alle proposte volte a reperire abitazioni per il rialloggio degli sfrattati, accompagnan-

dole eventualmente con misure tese a rendere compatibili i canoni da corrispondere per tali alloggi con le capacità economiche dei singoli nuclei familiari.

Per concludere, onorevoli colleghi, mi auguro che, dopo gli elementi di novità rappresentati dall'intervento del pretore di Roma e dagli emendamenti presentati al provvedimento in esame, l'ulteriore corso del dibattito sia improntato a criteri di obiettività e di realismo. All'onorevole Gorla, che ha tacciato di anomalia la relazione da me svolta, voglio ricordare che altrettanto anomala è la situazione che vede le modifiche al provvedimento al nostro esame come approvate dalla Commissione, mentre — come lui ben sa — non è intervenuta alcuna votazione sull'accordo di massima raggiunto in Commissione. Segno è, evidentemente, che la materia al nostro esame non è certo — tutti lo sappiamo — di facile valutazione, soprattutto per i risvolti umani che essa coinvolge. D'altra parte, la funzione del relatore è quella di riferire. Questo è ciò che ho cercato di fare, esprimendo anche — come ho ritenuto essere mio dovere — il mio punto di vista sulla materia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli deputati, nel prendere la parola dopo la conclusione della discussione sulle linee generali mi sembra doveroso ribadire che l'oggetto proprio del decreto-legge emanato dal Governo e del disegno di legge di conversione oggi al vostro esame è costituito dalla regolamentazione di una difficile situazione, non certo creata dalla legge sull'equo canone, ma derivata da quella precedente e non felice legislazione giustamente in quest'aula definita legislazione di rinvio: quella legislazione che la legge approvata nel luglio scorso ha voluto liquidare e relegare nel passato. Sentendo questo dovere non perché nell'attuale dibattito ciò non sia emerso con sufficiente evidenza, ma perché non possiamo e non dobbiamo chiudere gli occhi di fron-

te a manovre sviluppatesi in questi giorni e tendenti a convincere la pubblica opinione, con argomenti subdoli ed infondati, che tutto il male deriva dalla nuova legislazione sulle locazioni e a screditare una delle più significative e qualificanti riforme che sia stato possibile varare in questi ultimi tempi, con il concorso di una vasta maggioranza, per chiudere il triste capitolo delle proroghe e dei blocchi: un capitolo del quale ancora oggi ci troviamo ad amministrare la triste eredità, caratterizzata da disparità, disegualianze, ingiusti privilegi, gravi sperequazioni e violazioni costituzionali.

Il 31 marzo prossimo, onorevoli deputati, così come la legge impone, il Ministero di grazia e giustizia, di concerto con quello dei lavori pubblici, presenterà al Parlamento la relazione annuale sull'applicazione del nuovo regime delle locazioni, accompagnandola con quelle rilevazioni che appaiono opportune per indicare — come prescrive la legge — ogni necessaria e tempestiva modificazione.

Su questo tema non voglio né posso trattenermi, ma sento l'obbligo di affermare, sulla base dei dati e della esperienza già a mia conoscenza, che nessuno dei punti qualificanti della nuova normativa merita di essere rimesso in discussione e che le strutture portanti della nuova legge hanno resistito alla prova dell'impatto con la realtà. Alla vigilia dell'approvazione della legge sull'equo canone facili profeti prevedevano un contenzioso generalizzato fra milioni di proprietari ed inquilini in ordine alla determinazione del canone. Tale profezia è stata in questi primi mesi smentita dal numero non rilevante delle controversie.

Da questo dato, oltre che dagli elementi della comune esperienza di ciascuno di noi, emerge con chiarezza che il sistema di determinazione del canone, attraverso i vari fattori che in questa determinazione concorrono, risponde a quella sostanziale equità che il legislatore aveva come obiettivo. Quel sistema, in verità, da una parte ha elevato progressivamente e ragionevolmente i canoni un tempo bassissimi o irrisori; dall'altra ha tagliato le

punte più alte di una intollerabile speculazione sul fondamentale bene della casa. Nel complesso ha assicurato alla proprietà un corrispettivo ragionevole e certo, togliendo, attraverso opportuni congegni dei quali in questi giorni si può verificare la validità, quei motivi di disincentivazione costituiti fundamentalmente — non lo dobbiamo dimenticare — dalla incertezza del diritto in un sistema nel quale ogni nuova locazione poteva incappare in successivi provvedimenti di proroga o di blocco e dalla non prevedibilità della incidenza delle misure autoritarie sulla redditività del bene.

Per queste ragioni, onorevoli deputati, le modifiche sulle quali a suo tempo il Parlamento dovrà pronunciarsi dovranno tendere non già a modificare i punti qualificanti della nuova disciplina, ma a consentire una più agevole sua applicazione, rimuovendo alcuni dubbi interpretativi sorti nella giurisprudenza, e soprattutto inserendo quelle significative disposizioni che appaiono indispensabili per stroncare manovre di distorsione, alle quali nessun legislatore — specialmente in una materia di tanta rilevanza sociale — può non prestare la massima attenzione; manovre che, se non represses, genererebbero una giustificata sfiducia nella capacità del Parlamento di assicurare l'osservanza di qualsiasi riforma che incida su vasti e rilevanti interessi della collettività.

Bisogna anche aggiungere, onorevoli deputati, che le modifiche alla legge n. 392 del 1978 vanno valutate in un complessivo quadro di coerenza; e perciò è sembrato e sembra al Governo che nessuna di esse possa essere presa in considerazione in occasione della conversione in legge di un decreto che, come ho detto, riguarda tutt'altra materia.

C'è di più: nel provvedere con una ragionevole disciplina ad una razionalizzazione del calendario degli sfratti emanati in base alla vecchia normativa, bisogna, a mio avviso, evitare di introdurre novità che in una pubblica opinione allarmata possano costituire l'inizio di un discorso volto ad aprire la strada ad interventi autoritativi, che potrebbero provocare l'effetto di mettere una pietra tom-

bale sull'incentivazione del flusso del risparmio privato nel settore della casa. Non dobbiamo poi dimenticare che il legislatore nel luglio 1978 ha avuto sempre presente la preoccupazione di evitare soluzioni che si muovessero in siffatta direzione. Quella attuale è un'occasione preziosa per dimostrare al paese che il problema della casa si risolverà se la mano pubblica direttamente o indirettamente spiegherà adeguati interventi (per la casa esistono le premesse nella recente legislazione già operante); interventi per i quali c'è un impegno del Governo.

Ma il problema sarà risolto se si riuscirà a mantenere aperto e vitale un congruo spazio, che non può essere occupato che dall'iniziativa privata. In questi giorni, signor Presidente, onorevoli deputati, l'opinione pubblica è stata tempestate dagli effetti psicologici e politici di noti interventi dell'autorità giudiziaria. Non sta a me dire se le gravi perplessità ed i notevoli dubbi che hanno investito l'interpretazione data ad una disposizione del codice penale siano perplessità e dubbi fondati. Non sta a me dire se siffatta interpretazione sia rispettosa, oltre che del dettato della legge, anche dei principi costituzionali che parimenti si impongono all'osservanza del giudice. I successivi controlli giurisdizionali, che nel nostro ordinamento costituiscono una garanzia operante, daranno, nell'ambito della funzione giurisdizionale, adeguata risposta agli inquietanti interrogativi che si sono presentati alla mente di tutti.

Detto ciò, signor Presidente, sento il dovere di una qualche precisazione che, in nulla toccando l'indipendenza del giudice nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme, investe un diverso profilo, sul quale il mondo della politica ha il diritto ed il dovere di dire una parola chiara, non equivoca. Mi riferisco a quanti hanno voluto fornire una giustificazione di quei provvedimenti non sul piano giuridico, ma su quello propriamente politico, affermando che essi troverebbero spiegazione nella necessità che il giudice svolga opera di supplenza di fronte alla carenza di altri poteri.

Orbene, io devo contestare in primo luogo il presupposto di questa tesi, giacché, proprio in un periodo nel quale Parlamento e Governo si sono impegnati al massimo, con una serie di misure legislative e amministrative già operanti, per una ragionevole disciplina delle locazioni, si sono adoperati anche per una incentivazione dell'iniziativa privata nel settore dell'edilizia e per un più cospicuo intervento della mano pubblica, ebbene, proprio in un momento in cui Governo e Parlamento stanno facendo il massimo sforzo per rendere meno drammatica la realtà degli sfratti, parlare di latitanza del potere politico (il che significa latitanza del Governo e del Parlamento, cioè dei poteri ai quali — e solo ai quali — la Costituzione affida la necessaria legittimazione) è un'affermazione destituita di fondamento.

Ma, al di là di ciò e guardando più in alto, sento di dover affermare responsabilmente che alla magistratura spetta, sì, di adoperare i suoi poteri discrezionali tenendo conto delle esigenze poste dalla realtà di tutti i giorni; alla magistratura spetta, sì, quando la norma offra la possibilità di una pluralità di interpretazioni, optare per quella più aderente a tale realtà, e comunque sempre tenendo conto dei principi costituzionali; ma devo contestare che la magistratura possa sostituirsi al potere politico (questo è il senso di «supplenza») con decisioni che, oltretutto, non sono istituzionalmente idonee a risolvere i gravi problemi del paese. A maggior ragione, devo contestare che questa cosiddetta supplenza possa realizzarsi quando, venendo in gioco una norma penale, è preminente l'osservanza del principio di legalità, che proprio per il diritto penale la Costituzione afferma con particolare solennità.

Signor Presidente, onorevoli deputati, nell'ambito di queste considerazioni generali, io chiedo che sia preso in considerazione l'oggetto del decreto approvato dal Governo e il significato delle sue disposizioni, attraverso le quali si vuole far fronte — lo ripeto — ad una necessaria e gra-

duale liquidazione di una eredità che risale alla legislazione precedente a quella della legge n. 392 del 1978. La situazione di questi sfratti è ben nota, per aver io offerto alla Commissione e al Parlamento i dati analitici attinti da tutti gli uffici giudiziari d'Italia. Gli sfratti presi in considerazione non superano il numero di 33 mila; sento quindi di dover contestare le cifre di gran lunga maggiori pubblicate dalla stampa negli ultimi mesi. Ciò non toglie che la situazione sia drammatica e richieda un pronto intervento del legislatore, giacché il maggior numero di questi sfratti si addensa nei grandi centri cittadini (e Roma ne è l'esempio massimo). La situazione delle grandi città presenta a mio avviso aspetti drammatici, ed è per far fronte soprattutto a questa problematica che il Governo ha emanato il decreto-legge in esame, usando dei poteri di necessità e urgenza discendenti dalla Costituzione, nello stesso giorno in cui ha rassegnato le proprie dimissioni.

Che cosa abbiamo voluto fare con il decreto-legge? Modificare il calendario vigente, allungarne nel tempo le scadenze, per consentire una più ragionevole esecuzione nel tempo degli sfratti, in modo da avere disponibilità di tempo per approntare soluzioni positive come qui sono state chiamate: per offrire, cioè, agli sfrattati la possibilità di trovare nuove abitazioni.

Devo precisare che anzitutto noi facciamo riferimento agli sfratti per finita locazione; a quegli sfratti, cioè, che nei precedenti provvedimenti erano stati dapprima sospesi a tempo indeterminato e poi resi oggetto di un calendario due volte modificato; si tratta, ripeto, di sfratti per finita locazione, che riguardano contratti non prorogati e inquilini con reddito superiore agli otto milioni di lire.

Abbiamo ritenuto fosse necessario un più congruo calendario. Dalla Commissione è poi venuta una proposta che prevede un calendario ancora più ampio; ma si è anche stabilito che nel frattempo fosse imposto a coloro che fruiscono di questa maggiore dilazione l'obbligo della corresponsione dell'equo canone. Credo che

si tratti, signor Presidente, onorevoli deputati, di una misura di grande equità e non contestabile da alcuno.

Abbiamo dovuto dare necessariamente rilievo allo stato di necessità nel quale il proprietario locatore possa versare (necessità personale o della propria famiglia), prevedendo che in siffatta ipotesi il locatore possa dichiarare la necessità di occupare, personalmente o con la propria famiglia, l'alloggio, ma stabilendo anche una sanzione nell'ipotesi in cui questa destinazione non sia rispettata. In Commissione sono state introdotte alcune modifiche al meccanismo normativo proposto dal Governo. Prima di parlare di esso, vorrei dire che non è accettabile l'ipotesi che lo stato di necessità del locatore venga giudizialmente accertato, non solo perché si riverserebbe sugli uffici giudiziari una inimmaginabile mole di lavoro, ma anche perché il sindacato giurisdizionale sulla effettiva esistenza di motivi particolari di necessità darebbe luogo, necessariamente, ai tre gradi di giurisdizione; quindi, data la lungaggine di questi procedimenti, si arriverebbe addirittura al di là del calendario stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge, nel testo modificato dalla Commissione.

Durante i lavori della Commissione sono state individuate due modifiche che si muovono nella logica della proposta del Governo e che sono, a mio parere, di notevole efficacia. Con la prima si prevede che nell'atto del proprietario locatore vengano enunciati i motivi della necessità; con la seconda, che la necessità debba riguardare soltanto il proprietario o i parenti entro il primo grado — mentre il decreto estendeva l'ipotesi sino al secondo grado — e che una più grave sanzione conseguiva al comportamento del proprietario che non abbia occupato l'immobile o che non ne abbia tenuta la disponibilità per un termine di due anni.

Credo che questa disciplina, con le modifiche introdotte dalla Commissione, renda difficili simulazioni di situazioni e credo che questa rappresenti una ragionevole soluzione di questo problema, che

non possiamo ignorare soprattutto per ragioni di equità, tenendo ben presente che tutto questo riguarda i contratti non prorogati, per i quali la legge prevedeva la possibilità per il proprietario di procedere alla disdetta per finita locazione. Il proprietario, pur trovandosi in stato di necessità, non aveva il dovere di sottoporre quel procedimento al sindacato giurisdizionale, né aveva la possibilità giuridica di promuovere siffatto sindacato.

Un altro punto, signor Presidente, onorevoli deputati, riguarda gli sfratti per morosità che, nei precedenti provvedimenti, non avevano mai formato oggetto di un provvedimento di sospensione. Nel decreto-legge si prevede la possibilità di una sanatoria della morosità con la previsione che, una volta intervenuta tale sanatoria, si possa applicare a questi sfratti anche il più lungo calendario previsto per gli sfratti per finita locazione. La novità di questo decreto sta proprio in ciò: mentre nei precedenti provvedimenti legislativi gli sfratti per morosità non erano affatto sospesi, qui, invece, si prevede che attraverso la sanatoria della morosità si consegua un sostanziale effetto di sospensione, con il rispetto del calendario generale dettato dall'articolo 1 del decreto-legge.

Il Governo, rendendosi conto che l'area degli inquilini più poveri è quella che riguarda, ovviamente, i contratti prorogati e che la morosità, nella maggior parte dei casi, è la manifestazione esterna di una indisponibilità di mezzi, è pronto a presentare un emendamento che per questa ipotesi preveda che alla sanatoria della morosità consegue l'effetto di considerare tuttora valido il contratto di locazione, come se la morosità stessa non fosse intervenuta e come se, al momento dell'entrata in vigore della legge sull'equo canone, si fosse trattato di contratti tuttora efficaci e quindi soggetti a quel particolare trattamento che la legge ha riservato ai contratti un tempo prorogati.

Il Governo manifesta, altresì, la sua disponibilità a presentare un emendamento teso a consentire a favore dei cittadini più poveri un intervento dello Stato *ad*

*adiuvandum*, per quanto riguarda la sanatoria della morosità. Ma su questi aspetti ci tratteremo più compiutamente in occasione dell'esame degli emendamenti.

Il Governo si è preoccupato e si preoccupa non soltanto di garantire un più ampio ed articolato calendario per l'esecuzione degli sfratti, che si colleghi con le previsioni inerenti agli interventi pubblici nel settore dell'edilizia, ma anche di trovare soluzioni immediate che consentano, specialmente agli inquilini meno abbienti, la possibilità di reperire un alloggio. In questa direzione già si muove l'emendamento relativo alle graduatorie degli istituti autonomi delle case popolari, nel quale è dato un rilievo notevole alla situazione degli sfrattati. In questa stessa direzione si muove anche un emendamento che il Governo si riserva di presentare per creare gli stessi obblighi a carico degli enti previdenziali e degli enti assicurativi che abbiano un patrimonio immobiliare. Nella stessa direzione (di determinare cioè una disponibilità maggiore di alloggi) si muove, infine, quella parte del provvedimento concernente la disincentivazione fiscale per le case sfitte.

Tenendo conto dell'oggetto proprio del decreto e della ampia possibilità per il Parlamento di intervenire anche in altri settori quando potrà esaminare la relazione del Governo sull'applicazione della legge n. 392 del 1978, dobbiamo dare a questo decreto-legge il senso proprio di una liquidazione del passato nella forma meno traumatica possibile; dobbiamo resistere alla tentazione di introdurre emendamenti che intacchino disposizioni contenute nella legge sull'equo canone, ovvero che ingenerino sfiducia nella capacità del Parlamento di rafforzare — non già di indebolire — le sue stesse leggi, specialmente quelle che significano grandi riforme.

Considerati i gravissimi effetti che deriverebbero dalla mancata conversione nei termini costituzionali, esprimo la fiducia che il Parlamento, apportati gli emendamenti migliorativi di cui ho parlato, converta in legge il decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge nel testo della Commissione. Se ne dia lettura.

COCCIA, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, con le seguenti modificazioni:

*I primi due commi dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi e non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione dal 1° luglio 1975 al 29 luglio 1978 non può avvenire prima del 1° gennaio 1980.

La data di esecuzione è fissata con decreto del pretore, su istanza del locatore, nei seguenti termini:

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1976 entro il 30 giugno 1980;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977 entro il 31 dicembre 1980;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1977 al 29 luglio 1978 entro il 31 marzo 1981.

*All'articolo 2, secondo comma, le parole: 1° gennaio 1976, sono sostituite dalle altre: 1° luglio 1975.*

*All'articolo 2, secondo comma, le parole da: Tuttavia, fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: Tuttavia per i provvedimenti previsti al numero 1) del primo comma, se la morosità è sanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 4.*

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

ART. 3. — La data di esecuzione dei provvedimenti indicati all'articolo 1 è fissata dal pretore secondo le disposizioni dei commi primo, secondo, terzo e quinto dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395, se il locatore dichiara sotto la propria responsabilità e indicandone i motivi di avere la urgente necessità di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli dello stesso.

Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile ai sensi del comma precedente e che, nel termine di tre mesi dalla avvenuta consegna, non lo abbia adibito ad abitazione propria, del coniuge o dei genitori o dei figli, ovvero che, entro due anni dall'avvenuta consegna, ne modifichi la destinazione della quale ha allegato la necessità, è tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvo i diritti acquistati da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilità del canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Il giudice, oltre a disporre il ripristino del contratto e il rimborso delle spese o il risarcimento del danno, ordina al locatore il pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni da devolvere al comune nel cui territorio è sito l'immobile, ad integrazione del fondo sociale previsto dal titolo III della legge 27 luglio 1978, n. 392.

*Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:*

ART. 3-bis.

Il decreto che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati negli articoli precedenti che sono fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore ovvero sulla urgente e improrogabile necessità del locatore è comunicato alla competente Commissione

Assegnazione alloggi prevista all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

La Commissione Assegnazione alloggi modifica d'ufficio le graduatorie per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica dopo aver attribuito ai soggetti, già collocati nelle graduatorie, nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nel comma precedente, il punteggio stabilito dal n. 10 del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati nel primo comma, i soggetti nei cui confronti siano stati emessi tali provvedimenti, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche ed integrazioni, possono avanzare domanda di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica al competente comune, anche se è scaduto il termine di cui all'articolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti e nei comuni con essi confinanti, i soggetti nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nel primo comma, che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche e integrazioni, hanno diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con priorità assoluta, anche rispetto a coloro già util-

mente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e per i quali non sia ancora intervenuto il formale provvedimento di assegnazione.

La disposizione del precedente comma si applica sino al 31 marzo 1981.

*Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:*

**ART. 4-bis.**

Per i periodi di imposta 1979, 1980, 1981 e relativamente alle unità immobiliari urbane destinate ad abitazione, la misura del 20 per cento prevista dal primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è elevata all'80 per cento.

L'aumento indicato al precedente comma non si applica alle unità immobiliari per le quali siano state rilasciate licenza edilizia, concessione o autorizzazione per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonché, per le nuove abitazioni, per i primi 12 mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità ».

**PRESIDENTE.** Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo modificato dalla Commissione. Ricordo, in particolare, che gli articoli 3, 3-bis e 4-bis sono stati formulati o interamente riformulati dalla Commissione stessa. Si dia pertanto lettura, nel testo originario del Governo, degli articoli 1, 2 e 4 del decreto-legge, ai quali sono stati presentati emendamenti.

**COCCIA, Segretario, legge:**

**ARTICOLO 1.**

« L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° gennaio 1976 al 29 luglio 1978 non può avvenire prima del 1° maggio 1979.

La data di esecuzione è fissata con decreto dal pretore, su istanza del locatore, nei seguenti termini:

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976 entro il 31 ottobre 1979;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° gennaio 1977 al 29 luglio 1978 entro il 30 giugno 1980.

L'istanza del locatore deve essere proposta almeno un mese prima delle singole scadenze previste dal comma precedente. Qualora l'istanza sia proposta oltre tale termine, il pretore fissa la data dell'esecuzione entro e non oltre un mese da quella dell'avvenuta proposizione.

Il decreto deve essere comunicato al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione ».

#### ARTICOLO 2.

« La disposizione di cui al precedente articolo non si applica:

1) per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;

2) per quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso ad abitazione propria dei propri figli o dei propri genitori;

3) per quelli fondati sulla disponibilità, da parte del conduttore, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;

4) per quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore e, in ogni caso, per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite;

5) per quelli fondati sui motivi di cui all'articolo 4, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253.

Per i provvedimenti di cui al comma precedente nonché per quelli divenuti esecutivi anteriormente al 1° gennaio 1976 continuano ad applicarsi le disposizioni ad essi relative del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395. Tuttavia, per i provvedimenti previsti al n. 1 del comma precedente, se la morosità è sanata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 ».

#### ARTICOLO 4.

« Dall'entrata in vigore del presente decreto chi continua ad occupare un immobile dopo l'emissione del provvedimento di rilascio è tenuto a corrispondere l'intero canone determinato ai sensi degli articoli 12 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonché gli oneri accessori ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per dare ordine agli interventi la Presidenza propone che si proceda alla illustrazione congiunta degli emendamenti presentati dagli stessi firmatari e riferiti ai singoli articoli del decreto-legge.

Si intende che resta fermo l'eventuale problema dell'ammissibilità di alcuni emendamenti, su cui la Presidenza si riserva di pronunciarsi.

Vi sono obiezioni a questa proposta?

TODROS. Non sono d'accordo, signor Presidente.

CASTELLINA LUCIANA. Signor Presidente, ciascun emendamento contiene una propria logica, da illustrare: è nella discrezione di ciascun presentatore illustrare congiuntamente o meno i propri emendamenti; ciò in alcuni casi può avvenire, in altri no.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza ha solo formulato una proposta.

CASTELLINA LUCIANA. Mi dispiace esprimere il mio dissenso.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ribadisco che non intendo certo imporre il mio parere. Prendo atto dell'opposizione testé manifestata alla proposta della Presidenza, e resta inteso che interpellerei di volta in volta i presentatori degli emendamenti per sapere quali intendano illustrare.

Passiamo pertanto all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti a qualsiasi titolo non può avvenire prima del 1° maggio 1983.

L'istanza del locatore per la fissazione dello sfratto deve essere proposta almeno otto mesi prima della scadenza di cui al comma precedente. Qualora l'istanza sia proposta oltre tale termine, il pretore fissa la data dell'esecuzione entro e non oltre otto mesi da quella dell'avvenuta proposizione.

Il decreto deve essere comunicato al conduttore almeno sei mesi prima della data fissata per l'esecuzione.

1. 36.

GORLA MASSIMO, PINTO.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Si tratta di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1. Ora, nella fase che ha preceduto il dibattito in Assemblea, avevamo presentato all'articolo 1 una serie di emendamenti successivi, parziali, di modifica rispetto ai singoli commi contenuti nel decreto originario. Successivamente ci è parso utile condensarli in un emendamento interamente sostitutivo, tenendo conto anche del modo in cui si è svolta la discussione e delle modifiche successive introdotte in Comitato ristretto ed in Commissione.

Comunque, vi è anche un'altra ragione; infatti, ci sembra questo il modo migliore di discutere un provvedimento di cui vogliamo mettere nel massimo rilievo possibile il significato sociale di indirizzo che si intende imprimere al provvedimento stesso e alle modifiche che riteniamo opportuno introdurre.

Sappiamo benissimo qual è la drammaticità del problema del quale discutiamo; consentiamo sul fatto che non è con un intervento di proroga degli sfratti che si risolve il problema medesimo e che si imbocca finalmente la via per una politica della casa intesa come bisogno sociale e come diritto sociale. A questo proposito, vorrei richiamare lo spirito informatore della nostra Costituzione.

Certamente, non è con un provvedimento di proroga dell'esecuzione degli sfratti che si afferma il primato dei bisogni sociali su qualsiasi altro diritto garantito dalla stessa Carta costituzionale, quali la libertà di iniziativa, il diritto alla proprietà e quindi la tutela della proprietà privata.

Comunque riteniamo che, proprio per la drammaticità della situazione creatasi,

questo sia l'unico modo logico per disinnescare la straordinaria tensione, per tranquillizzare cittadini che, in esecuzione di provvedimenti esistenti nella nostra legislazione, possono trovarsi da un giorno all'altro per la strada e senza nessuna possibilità pratica di ottenere una casa. Quindi è certamente indispensabile che questo problema venga affrontato in modo generale, globale, con tutta la radicalità necessaria per poter passare poi a quelle misure che ci consentiranno di dare soluzione organica al problema della casa nel nostro paese. Anche questa è la ragione per la quale, signor Presidente, abbiamo presentato questo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge.

Allora, quali sono i principi che si vogliono affermare con questo emendamento? Prima di tutto, quello della globalità dei provvedimenti di proroga degli sfratti rispetto alla data cui questi sfratti si riferiscono e rispetto alle ragioni per le quali questi sfratti sono stati emessi.

In sede di discussione sulle linee generali abbiamo sottolineato il fatto che gli sfratti presi in considerazione dal provvedimento di proroga sono una piccola minoranza rispetto a quelli effettivamente giacenti, che sono diventati esecutivi e che attendono una esecuzione di fatto. Sono una piccola minoranza e quindi non possiamo, rispetto alla drammaticità della situazione, occuparci solo di quelli; è quindi assolutamente indispensabile che la proroga venga concessa per tutti gli sfratti, indipendentemente dalla loro data di inizio e senza il termine, fissato in questo decreto, della data dell'entrata in vigore della legge sull'equo canone. Noi sappiamo benissimo, infatti, che dopo quella data si sono accumulati moltissimi provvedimenti di rilascio di immobili, comunque precedenti a questa normativa. Dobbiamo, quindi, tener conto anche di tali provvedimenti; non solo, ma non vogliamo chiudere gli occhi di fronte a sfratti che diventeranno esecutivi (e nel comune di Roma questi sono già 3 mila) in virtù della nuova legge sull'equo canone.

Nei confronti dei cittadini che si trovano nella prima situazione, mi sembra valga assai poco l'argomentazione secondo la quale costoro possono essere sbattuti fuori di casa perché ricadono sotto una legislazione precedente. Il loro problema è certamente anche altrui; il problema di avere o non avere la casa, il problema di essere buttati fuori, il problema di non avere possibilità alternative è loro com'è di altri! Vogliamo, perciò, tener conto anche di questo. Per tale ragione noi parliamo di proroga dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti a « qualsiasi titolo ».

Ma non basta: non a caso parliamo di provvedimenti relativi ad immobili adibiti a qualsiasi titolo e di locazioni in generale. È stato detto e sarà ripetuto che con un provvedimento di proroga dell'esecuzione degli sfratti non si può rimettere in discussione una legge qual è quella sull'equo canone. Non voglio entrare nel merito di ciò che si può o non si può fare nei confronti di una legge che esiste. La nostra posizione, da questo punto di vista, è chiarissima: discutendo, a suo tempo, la legge sull'equo canone abbiamo avuto modo di sottolineare come essa, escludendo una tutela per gli immobili adibiti ad attività commerciali, produttive, artigianali, creasse nel paese una situazione insostenibile. Abbiamo detto questo, documentandolo, in sede di esame di tutti gli articoli di quella legge, in cui si palesava questa filosofia di esclusione di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione. Non credo, perciò, che valga la pena di ripetere ora le argomentazioni di carattere sociale ed economico per le quali ci siamo battuti allora. Vorrei tuttavia puntualizzare che l'argomento secondo il quale vanno esclusi dal provvedimento in esame gli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione rappresenta una precisa volontà politica, della quale ci si deve assumere la responsabilità.

Né vale l'argomentazione secondo la quale stiamo rimettendo in discussione la legge sull'equo canone, perché in questa sede stiamo parlando di proroga di sfratti e non di modifiche di quella legge. Pos-

siamo perciò occuparci in questa occasione anche degli sfratti che riguardano immobili adibiti ad uso non abitativo; per queste ragioni proponiamo l'estensione che ho illustrato poc'anzi, ribadendo che tale orientamento non è soltanto nostro. Quando parliamo di rinvio al 1983 di ogni tipo di sfratto, emesso a qualsiasi titolo e per immobili adibiti a qualsiasi uso, facciamo una proposta di carattere generale. D'altro canto, altri gruppi affrontano lo stesso problema: il gruppo comunista, ad esempio, ha presentato emendamenti in tal senso, così come quello democristiano. Ricordo qui, per tutti, gli emendamenti dell'onorevole La Loggia. Ebbene, chiediamo che venga data questa versione di carattere generale al problema della proroga, per riuscire a cogliere, in tutta la necessaria dimensione, la gravità di tale problema sociale e l'esigenza di intervenire per bloccare tale situazione, come premessa per poter poi effettuare un vero lavoro di revisione per una legislazione adeguata sul problema della casa.

In caso contrario, è inutile che si elevino così vibrante proteste per gli interventi della magistratura. È inutile che altri elevino tanto vibrante proteste per il fatto che la magistratura si sostituisce al legislatore, da questo punto di vista. Ben vengano tali provvedimenti della magistratura; quanto meno, vi sarà uno dei poteri dello Stato che si occupa dei problemi della società, di quei problemi che, in omaggio alla difesa di poteri e di interessi costituiti, Governo e maggioranza si rifiutano di prendere in considerazione. Ben vengano, dunque, questi parziali provvedimenti!

Vorremmo, da parte nostra, che l'intero processo fosse disinnescato, anche perché sappiamo benissimo in quali difficoltà la magistratura si trovi ad operare di fronte a tali problemi, in quali difficoltà rispetto all'inchiesta, rispetto agli strumenti di cui dispone al riguardo. Noi desidereremmo, quindi, che vi fosse un intervento ed un appoggio da parte degli organi istituzionali competenti ad emanare leggi e provvedimenti, tali da creare,

rispetto al problema esistente, ambiti di soluzioni meglio studiate, meglio calcolate, meglio rispondenti alle reali esigenze.

Queste le ragioni, signor Presidente, del nostro emendamento con il quale — ripeto — intendiamo affermare la globale necessità di una proroga per quanto riguarda gli sfratti. Vorrei aggiungere un'ultima cosa che fa riferimento, in particolare, agli sfratti concernenti immobili adibiti ad abitazione, e soffermarmi sulle ragioni della data fissata (1983), che non è certo un numero estratto come se fossimo al lotto, ma un termine che attiene ad una precisa ragione. È una data per altro presente anche negli emendamenti proposti dal collega Eliseo Milani. Occorre ricordare che il 1983 è la data in cui ragionevolmente vi saranno alcune possibilità pratiche di trovare un alloggio sul mercato, in virtù dell'attuazione del piano decennale, cioè della legge n. 457; legge che in alcun modo — e nessuno è riuscito a smentire questa affermazione — potrà dare effetti consistenti prima, appunto, del 1983.

Non è un caso che questo tipo di calcolo sia stato eseguito a vari livelli, da parte di diverse componenti della nostra società che si sono occupate del problema; non ultimo, da parte di Magistratura democratica, che in questo senso ha presentato una proposta fin dal dicembre 1978. È la ragione per la quale facciamo riferimento alla data del 1983. Invitiamo a riflettere sul fatto che, oltretutto, anche le date di proroga proposte nel decreto ed in vari emendamenti presentati rischiano di diventare assolutamente insufficienti rispetto alla possibilità reale di trovare alloggi sul mercato.

Questa è una parte del discorso. L'altra sarà da noi sviluppata in sede di esame degli articoli successivi del decreto-legge, allorché parleremo di situazioni delle quali non sembra qui si voglia discutere, quali requisizione, occupazione temporanea degli alloggi e così via. Comunque, esiste anche il tipo di argomento che ho ricordato, che suffraga la tesi a favore della data di proroga indicata dal nostro emendamento.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1979

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio d'immobili a qualsiasi uso adibiti non può avvenire prima del 1° gennaio 1983.

1. 1.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

MAGRI. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRI. A me pare che il provvedimento di cui stiamo discutendo, ed al quale si riferisce il primo emendamento della cui illustrazione sono incaricato, riguardi specificamente la questione degli sfratti, ma sotto la specie « sfratti » ponga sul tappeto una questione più generale. All'articolo 1 proponiamo infatti di sostituire il testo del decreto-legge con il seguente: « L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio d'immobili a qualsiasi uso adibiti non può avvenire prima del 1° gennaio 1983 ». Ora, non c'è dubbio che, ad una prima lettura, un emendamento di questo genere appare non solo molto avanzato, ma in un certo senso anche abbastanza massimalistico. Si propone infatti un blocco ulteriore di un meccanismo che vanifica la grande illusione che si era perseguita con l'equo canone: quella della normalizzazione del mercato dei fitti. Perché allora proponiamo un emendamento così radicale (in senso sostanziale, s'intende, e non con riferimento ad una parte politica...)?

MELLINI. Te ne guarderesti bene! Non ne avresti la capacità!

MAGRI. Sai, del resto, che sono molto modesto, e a queste vette non penso di poter giungere!

Perché, dicevo, abbiamo presentato un emendamento di questo tipo? Per una considerazione molto semplice, che è alla

portata di chiunque abbia una cognizione diretta dell'evolversi del problema degli alloggi negli ultimi mesi; e cioè che la legge sull'equo canone ha creato, come abbiamo visto, non già la normalizzazione del mercato della casa, ma una situazione abnorme, paradossale e di paralisi totale. È avvenuto, su questo problema dell'equo canone, qualcosa che del resto è presente in molti altri atti di questa maggioranza e di questo Governo; qualcosa che ricorda per qualche verso la storiella che tutti conosciamo, secondo la quale alla proposta di una bellissima attrice americana, che gli chiedeva: « Maestro, ma perché non ci sposiamo? Con la mia bellezza e la sua intelligenza, chissà che splendidi figli avremo! », George Bernard Shaw rispose: « E già, ma se vengono con la mia bellezza e la sua intelligenza? ».

Qualcosa del genere è avvenuto nel caso della legge sull'equo canone, in quanto dalla commistione dei principi della pianificazione con quelli del mercato è venuto fuori non dico un aborto — tema troppo caldo, in questi giorni —, ma senz'altro un bambino handicappato, con movimenti molto spastici. Tutte le conseguenze negative di un mercato vincolato si realizzano, infatti, nel contesto — invece — di una pratica che va alla ricerca del ripristino dei meccanismi del liberismo, di un liberismo, anzi, inquinato dalla speculazione. E questo perché si è realizzato e generalizzato un regime ed un mercato delle abitazioni imponendo per legge un livello degli affitti che, malgrado rappresenti un aumento del peso di tale onere per molti strati che godevano prima di un fitto bloccato, è comunque largamente inidoneo a garantire una attesa adeguata di profitto all'investitore privato, piccolo o grande che sia.

L'equo canone — evitiamo ogni demagogia —, anche se danneggia alcuni strati che precedentemente erano molto tutelati, è comunque fissato ad un livello tale per cui le attese di profitto (e a volte di speculazione) proprie di chiunque abbia costruito una casa o anche acquistato un appartamento, restano deluse. Chi ha una casa non la vuole affittare ai livelli fissati

dall'equo canone; ma d'altra parte, poiché all'interno della legge sono stati sfumati o neutralizzati meccanismi capaci di imporre alla generalità dei proprietari di case il rispetto dell'equo canone, la situazione reale che si è determinata — e che va ben al di là della fetta limitata, immediatamente colpita dagli sfratti — è quella del mercato nero generalizzato. Siccome in una situazione di mercato nero generalizzato, anche per chi vuole realizzare l'abuso del mercato nero, molti sono i rischi e i pericoli e molte sono, comunque, le *corvées* alle quali sottoporsi per riuscire a spuntare un prezzo non consentito dalla legge, ne deriva la tendenza generalizzata, in chi ha una casa, di non affittarla fino a quando non riesce a trovare l'inghippo necessario e di puntare semplicemente alla vendita; il che a qualcuno riesce, ma, di solito, provoca una paralisi del mercato d'affitto. Questa è la situazione nella quale ci troviamo.

Né in questo dibattito, né in quello che si svolge in sede giornalistica, ho sentito una risposta da parte delle forze politiche, né, tanto meno, da parte del Governo. Ma come? Quando abbiamo discusso dell'equo canone, le forze della maggioranza — non so il Governo — sono venute a dirci che certi prezzi dovevano essere pagati, certi interessi particolari sacrificati, in nome del fatto che, finalmente, dopo venti anni di regime vincolistico si tornava ad un mercato dell'abitazione regolarizzato, normale, nel quale si offriva nuovo spazio all'iniziativa privata di chi costruiva, di chi comprava, di chi affittava.

Invece, la situazione attuale è ancora più paralizzata e paralizzante della precedente, quando vigevo il blocco dei fitti. Esso, infatti, se bloccava certi meccanismi, almeno lasciava alcune valvole al mercato libero, nel settore delle nuove costruzioni. Nessuno può ignorare questi dati.

Pertanto, non si tratta solo di stabilire che gli sfratti debbano avvenire sei mesi prima o sei mesi dopo, ma occorre compiere una attenta riflessione per appurare se l'equo canone funziona o non funziona. Occorre accertare se esso fissa solo dei prezzi per certi settori, prima

troppo privilegiati e che ora devono essere allineati ad una nuova media, oppure se esso è un meccanismo che nel suo complesso non funziona.

Perché non si deve discutere, in una Assemblea parlamentare, su quali decisioni si siano dimostrate esatte e quali no? Noi avevamo previsto che la legge sull'equo canone si sarebbe rivelata un assurdo.

SALVATORE, *Presidente della Commissione*. Per compiere questa verifica abbiamo una occasione specifica: è la relazione che il Governo deve presentare entro il 31 marzo.

MAGRI. Sì, abbiamo questa occasione. Tuttavia, a mio parere, questa occasione andrà persa — come si va perdendo — se si evita una riflessione sul dato di fondo costituito dal fatto che il meccanismo della legge, basato su un compromesso abnorme tra interessi contrastanti, non ha funzionato.

Non ha funzionato perché, se si determina un equo canone che indubbiamente colpisce le punte speculative, ma comunque rispetta le attese normali di profitto da parte dell'imprenditore privato, allora si può fare anche a meno di una serie di meccanismi impositivi volti a vincolare gli atteggiamenti dei singoli; se invece si fissa un equo canone che corrisponde ad una redditività minore rispetto a quella di mercato, allora bisogna introdurre — come noi avevamo chiesto — meccanismi che ne garantiscano la realizzazione contro la tendenza alla generalizzazione del mercato nero.

Questo voleva dire generalizzare l'equo canone e restringere o abolire totalmente i contratti di affitto che, per un titolo o per un altro, sono esenti dall'equo canone, costituendo il primo terreno sul quale avviene l'evasione e la frode. Voleva dire garantire una stabilità del rapporto tra inquilino e proprietario, per la quale l'inquilino non fosse sottoposto al ricatto, presente e futuro, dello sfratto e che, per questo, non fosse costretto ad accettare tutti i meccanismi di mercato nero. Infine,

voleva dire « armare » la legge sull'equo canone con un provvedimento che consentisse la requisizione — almeno provvisoria — delle case a lungo sfitte per disincentivare gli atteggiamenti di coloro che, alla ricerca di una eventuale vendita, sottraggono dal mercato del fitto la casa stessa.

Il non aver garantito questi elementi, che rendevano rigoroso il provvedimento sull'equo canone, ha portato, come dicevo, ad una situazione di mercato nero. E badate, la cosa nuova che si è verificata (cosa per altro prevedibile) è che questo ha creato uno straordinario disagio sociale per coloro che non trovano la casa. Vi domando se c'è qualcuno che riesce ad ottenere una casa soddisfacente al prezzo dell'equo canone. Ora questa situazione ha determinato anche una paralisi della produzione edilizia, perché la speranza — sottintesa dai sostenitori di questa legge, i quali ritenevano che, rendendo più difficile l'accesso all'acquisto, si incentivassero le motivazioni per l'acquisto della casa e della piccola proprietà edilizia — si è rivelata illusoria, perché anche il piccolo acquirente in questi anni ha avuto come motivazione all'acquisto non solo la soddisfazione di poter fruire di un bene per il consumo personale, ma anche, come secondo movente e fine, la possibilità di fare un investimento relativamente sicuro e profittevole. Si compra un appartamento in primo luogo perché questo non subisce la svalutazione e poi perché esiste un mercato dei fitti che rende in qualche modo remunerativo questo investimento rispetto all'investimento nei buoni del tesoro o in altre cose di questo genere. L'equo canone in questo modo disincentiva anche l'acquisto del piccolo appartamento e il risultato è una paralisi del settore edilizio.

Qual è la proposta che viene condensata nell'emendamento che sto illustrando? È quella di rendere sostanzialmente organica e rigorosa la legge sull'equo canone, inserendo misure che garantiscano la stabilità del rapporto di fitto e la giusta causa, che determinino il diritto di requisizione, almeno transitoria, delle case

sfitte, e che proroghino i provvedimenti di sfratto. Badate, senza demagogie e senza illusioni: non pensiamo affatto che operando in questo modo si possa risolvere il problema della carenza degli alloggi; tutto il contrario, perché un provvedimento sull'equo canone, solo se diventa realmente operante e impositivo per tutti, disincentiva gli investimenti privati (almeno quelli del tipo che conosciamo), ma può rappresentare il provvedimento transitorio per una nuova e diversa politica edilizia che non si illuda più di restaurare meccanismi di convenienza privata all'investimento nella singola abitazione, ma che tenda a costruire una risposta alla domanda del bene-casa che non sarà mai remunerativo a livello socialmente sopportabile per il singolo individuo.

Occorre intraprendere una strada diversa, che si estrinsechi nel dare una risposta pubblica del bene-casa. Se si vuole negare al bene-casa il suo carattere di un bene come gli altri, cioè se si vuole progressivamente affermare il carattere sociale del bene-casa, è ovvio che l'elemento determinante, il soggetto dell'iniziativa in questo settore deve diventare l'investimento pubblico. Tutto ciò va qualificato perché non solo per lo sviluppo dell'edilizia pubblica e popolare è necessario affrontare e risolvere problemi come l'inadeguatezza della macchina amministrativa, l'incapacità e lo spreco determinati dall'imprenditore pubblico, ma è necessario un nuovo tipo di edilizia pubblica. Se guardiamo alle esperienze delle socialdemocrazie nordiche, o anche degli stessi Stati Uniti, vediamo che proprio la risposta tipo *welfare State*, diciamo così, alla questione edilizia è oggi in crisi. È in crisi perché è illusorio pensare che il soggetto pubblico possa sopportare tutti gli oneri inerenti all'assegnazione di una abitazione a tutti, come bene sociale, nella forma in cui ce l'ha consegnata l'organizzazione borghese della casa e del territorio.

In poche parole, venire incontro a tutta la domanda di nuove case, dando a ciascuno case come quelle che nel passato erano garantite dallo Stato privato

e lasciando che le vecchie case rimangano disabitate o « semidisabitate » (come è già avvenuto in Italia), vorrebbe dire accollare all'imprenditore pubblico tutto il peso ed il costo di una irrazionale produzione edilizia, senza neppure i meccanismi incentivanti e selettivi determinati dal mercato.

Per rispondere alla questione della casa in forma pubblica bisogna allora affrontare i due veri nodi della questione (e su questo ci sarebbe voluto un dibattito!), che nascono dalla crisi dell'edilizia privata, ma anche da quella del *welfare State* socialdemocratico. Questi nodi sono: primo, quello del riutilizzo continuo del patrimonio edilizio già esistente. Non è vero che in Italia la media dei vani occupati per abitante sia molto inferiore a quella dei paesi più avanzati; quel che esiste in Italia è una del tutto irrazionale distribuzione del patrimonio edilizio esistente. Se si vuole andare ad una politica sociale della casa, bisogna riaprire il capitolo del riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, che è usato in condizioni di totale irrazionalità.

Il secondo nodo è quello di una concezione diversa dell'abitare, in cui molte delle funzioni che oggi vengono assolte dalla residenza privata — il salotto buono, quello della televisione, lo studio per il papà e la stanza per la lavatrice — si socializzano secondo una nuova concezione dell'abitare, del risiedere, del vivere insieme. Non è possibile, economicamente, che lo Stato faccia pagare poco le case, ma consegni case tradizionali, col salotto buono e la stanza della lavatrice. In questo senso, rimanere a mezza strada — sostenere cioè l'edilizia pubblica, ma all'interno di una concezione della vita e dell'organizzazione del territorio totalmente tradizionale — vuol dire avere un'idea della spesa pubblica fondata sull'illusione di un bilancio assolutamente da vacche grasse, di uno sviluppo economico talmente grande da consentire ogni spreco nel settore dei servizi sociali e collettivi.

Ecco perché quello che noi proponiamo — blocco dei fitti per 5-6 anni e, in generale, applicazione rigorosa dell'equo

canone —, pienamente consapevoli dell'elemento disincentivante rispetto al vecchio meccanismo di convenienza dell'acquisto e del mercato edilizio, vuol essere non la soluzione del problema, ma semplicemente una soluzione transitoria, che deve però avere senso come periodo che consenta una impostazione totalmente nuova del problema della casa, del problema edilizio, per evitare terremoti e lacerazioni sociali incredibili.

Quel che vogliamo dire, insomma, è che o si torna all'idea che ognuno si fa gli affari suoi, e si va cioè ad una crisi del *welfare State*, con la fiducia nelle « progressive sorti » del mercato (oggi è di moda, c'è la grande *vague* neo-liberista); o il problema della spesa pubblica e dei consumi sociali dev'essere affrontato ben al di là delle illusioni della politica degli anni '60 e della politica delle socialdemocrazie nordiche. Di qui la radicalità del nostro emendamento, che noi proponiamo lucidamente.

Il nostro intento non è quello di fare qualcosa a favore degli sfrattati, ma quello di tornare ad impostare con serietà e sincerità tutta la questione edilizia. È inutile farsi illusioni; non si può pensare che con un po' di incentivi tutti si compreranno la casa. Balle! Non è così: voi potete anche offrire crediti agevolati; ma la gente, se non pensa di poter usare questa casa per rivenderla tra vent'anni ad un prezzo doppio, o per ricavarne un lucroso affitto, la casa non la comprerà. Siamo arrivati anche qui, come in molti altri aspetti della società, ad un nodo di grande dimensione: o si reimposta la politica della spesa pubblica e il modo di consumare, di produrre, di vivere insieme, oppure non vi sono soluzioni ai problemi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° gennaio

1970 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° gennaio 1983.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 2.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

CASTELLINA LUCIANA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. Per quanto riguarda il problema contenuto in questo emendamento lo stesso Governo ha detto che esso avrebbe potuto essere risolto con l'entrata in funzione del piano decennale per l'edilizia, e quindi all'inizio degli anni '80. Se questo è vero, e se è vero che sostanzialmente soltanto il piano decennale per l'edilizia potrà venire incontro alle esigenze di coloro che in questo momento sono posti in condizione di rimanere senza casa a causa degli sfratti, allora non ha logica un provvedimento che non proroghi questi sfratti per lo meno fino alla fase in cui altre case, attraverso il piano decennale per l'edilizia, saranno disponibili. Lasciare invece un vuoto di alcuni anni è una incongruenza, nella politica complessiva delle abitazioni operata dal Governo, oltre che un drammatico dato umano, perché non si capisce dove in questi due anni la gente dovrebbe essere collocata. Ecco perché noi abbiamo chiesto una dilazione corrispondente, grosso modo, alla data di entrata in vigore degli effetti del piano decennale per l'edilizia.

Inoltre, con il secondo comma di questo emendamento, cerchiamo di ovviare ad una interpretazione contraddittoria dell'articolo 82 della legge sull'equo canone, che ha creato situazioni discrepanti fra gli inquilini sfrattati a seconda che il loro provvedimento venisse fatto ricadere sotto

la normativa della vecchia o della nuova legge. Ecco dunque che questo secondo comma dell'emendamento 1. 2 tende a risolvere questo problema e a porre fine ad una situazione discrepante e discriminatoria.

In sostanza, la *ratio* di questo emendamento è la stessa di quelli precedenti, e si basa sul fatto che una dilazione degli sfratti a noi non piace. Ritengo, d'altra parte, che nessuno possa considerare la condizione di sfrattato, anche quella di sfrattato « dilazonato », come una condizione augurabile a chicchessia. Se quindi la soluzione della dilazione nasce dalla penuria, o meglio dalla carenza assoluta, di case, da ciò forzatamente, finché l'offerta non riesce ad adeguarsi alla domanda, non possiamo prescindere.

Occorre inoltre rilevare che la drammaticità dell'attuale situazione nasce dal fatto che non è neppure questione di denaro. Infatti, anche se si è in grado di pagare affitti elevati, oggi a Roma non è possibile trovare un appartamento in affitto. In questa situazione non è quindi possibile pensare che le migliaia di persone che sono sfrattate, sempre nella città di Roma, anche se, per assurdo, volessero fare il più impossibile dei sacrifici finanziari per poter pagare il canone per una nuova casa, potrebbero trovare un alloggio.

Era stato detto che la legge sull'equo canone avrebbe colpito le persone anziane, in quanto avrebbe elevato il canone che esse pagavano perché bloccato da molti anni; che avrebbe invece favorito le nuove coppie alla ricerca di una nuova casa (che avrebbero trovato invece un mercato che offriva loro locazioni più abbordabili); e che dunque vi sarebbe stata una sorta di compensazione all'interno delle famiglie, qualcosa che colpiva gli anziani e qualcosa che favoriva i giovani.

Come sappiamo non è stato così. I giovani, infatti, non si trovano a dover pagare un affitto elevato o sproporzionato: non trovano casa affatto. Ecco perché ci troviamo in questa situazione.

Il ministro ha polemizzato con chi ha sottolineato la latitanza del legislatore, ma

mi sembra che questa latitanza emerga dai fatti. È vero che molte leggi sono state emanate, ma il problema è di vedere se esse rispondano all'interrogativo che nasce nel momento in cui un magistrato si trova a compiere il drammatico gesto, attraverso una sua decisione ed un suo provvedimento, di dover mettere una famiglia per la strada.

Si è fatto molto chiasso sulla sentenza del pretore Paone, proprio da questo punto di vista, ma come si può pensare che sia incongruente, non giusta o illogica una sentenza che ha applicato l'articolo 501-bis del codice penale al problema della casa, quando credo che ogni persona normale e di buonsenso cui si chieda se la casa sia o meno un bene di prima necessità risponderà che lo è certamente e che, anzi, è il primo prodotto di necessità?

Quindi, è del tutto logica e giusta la *ratio* che ha condotto il pretore Paone a quel tipo di sentenza e a colpire coloro i quali oggi non fanno niente di più e niente di meno che una vera e propria incetta di merce, tenendo case sfitte per consentire che il loro prezzo aumenti via via con il passare del tempo.

L'interpretazione del pretore Paone appare tanto più logica e giusta — e sarebbe necessario che lo spirito che ha animato questo giudice fosse accolto anche da questo Parlamento nella definizione di questo decreto — considerato che il vecchio articolo del codice, cui questo giudice si è richiamato, già prevedeva questo dato sociale del prodotto di prima necessità cui si applica un regime particolare. Questo articolo può essere tanto più ragionevolmente applicato oggi, quando si tenga conto che nel frattempo è intervenuto qualcosa di molto importante, come l'entrata in vigore della Costituzione italiana, che al suo articolo 42 reca una chiara affermazione di principio, affermando che la proprietà ha dei limiti ben definiti, quando esista un interesse sociale che dalla proprietà stessa possa essere pesantemente violato. Sempre nella Costituzione, all'articolo 47, si riconosce il diritto alla proprietà della casa e quindi all'abitazione.

Se il pretore Paone ha dato questa interpretazione, che appare non solo così coerente con la nostra legislazione ma anche così logica e di buonsenso di fronte al problema sociale ed umano che ha cercato di risolvere, io credo che anche rispetto a questo decreto-legge non si possa fare altrimenti.

Ha perfettamente ragione il senatore Branca quando, commentando la sentenza del pretore Paone, sottolinea che, se non vi fossero stati i famosi pretori d'assalto, la nostra legislazione complessivamente sarebbe rimasta estremamente arretrata e soprattutto non vi sarebbe stato neanche quel poco di applicazione della Costituzione che si è realizzato, appunto per l'opera di questi magistrati. Non credo che il Parlamento possa essere da meno.

È possibile, a mio avviso, venire incontro a tale esigenza modificando il decreto-legge in esame. Se non si possono o non si vogliono trovare soluzioni per offrire una casa a coloro che vengono sfrattati, occorre percorrere la strada della dilazione degli sfratti per un numero di anni sufficiente, in attesa che entrino in vigore gli effetti del piano decennale per l'edilizia.

In sostanza, l'emendamento Milani Eliseo 1. 2 ha lo scopo di creare un regime equo per tutti gli sfrattati, eliminando le discriminazioni che oggi, sulla base dell'interpretazione dell'articolo 82 della legge 27 luglio 1978, n. 392, vengono compiute.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° marzo 1970 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° gennaio 1983.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimen-

ti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 3.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° maggio 1970 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° gennaio 1983.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 4.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° luglio 1970 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° gennaio 1983.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 5.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° settembre 1970 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° gennaio 1983.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio dive-

nuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 6.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° novembre 1970 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° gennaio 1983.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 7.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° gennaio 1971 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° gennaio 1983.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 8.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° marzo 1971 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° gennaio 1983.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 9.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° maggio 1971 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° gennaio 1983.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 10.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° luglio 1971 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° gennaio 1983.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 11.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° settem-

bre 1971 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° gennaio 1983.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 12.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° novembre 1971 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° gennaio 1983.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 13.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° gennaio 1972 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° gennaio 1983.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 14.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abi-

tazione divenuti esecutivi dal 1° marzo 1972 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° gennaio 1983.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 15.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° maggio 1972 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° gennaio 1983.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 16.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° luglio 1972 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° gennaio 1983.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 17.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° settembre 1972 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° gennaio 1983.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 18.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° novembre 1972 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° gennaio 1983.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 19.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° gennaio 1973 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° gennaio 1983.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 20.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° marzo 1973 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° gennaio 1983.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 21.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° luglio 1973 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° gennaio 1983.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 22.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° settembre 1973 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° gennaio 1983.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 23.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° novembre 1973 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° gennaio 1983.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 24.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° gennaio 1974 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° novembre 1982.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 25.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° marzo 1974 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° settembre 1982.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 26.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° maggio 1974 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° luglio 1982.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 27.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° luglio 1974 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° aprile 1981.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 28.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° settembre 1974 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° aprile 1981.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 29.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° novembre 1974 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° aprile 1981.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 30.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Sostituire i primi due commi dell'articolo 1 con i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° gennaio 1975 al 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° aprile 1981.

È pure sospesa fino a tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo la data del 29 luglio 1978, ma che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 31.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

L'onorevole Eliseo Milani ha facoltà di svolgerli.

MILANI ELISEO. Con questi emendamenti tendiamo a fare rientrare nella proroga tutti gli sfratti, anche quelli che si riferivano a procedimenti iniziati prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392. È nostra opinione che debbano essere compresi nella proroga tutti gli sfratti resi esecutivi, perché se il problema esiste ed è drammatico per alcuni, altrettanto drammatico è per altri.

Venendo incontro alle richieste emerse nel corso del dibattito in Commissione,

fissiamo con i nostri emendamenti tempi diversi: dal 1° gennaio 1983 via via diminuiamo, fino alla proposta ultima contenuta nelle modifiche apportate dalla Commissione, cioè al 31 marzo 1981.

Secondo l'ipotesi del Governo e di certe forze politiche (in particolare la democrazia cristiana), a partire da questo periodo si renderebbero disponibili i primi appartamenti, in forza dei provvedimenti che si richiamano alla legge n. 513 e alla legge n. 457, concernente il piano decennale di interventi per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata. Per tale data sarà possibile disporre di un primo *stock* di appartamenti, a seguito dell'intervento pubblico nel campo dell'edilizia residenziale, per fronteggiare quella che oggi appare una situazione di emergenza. Questo è il senso generale delle ipotesi che avanziamo con i nostri emendamenti.

In secondo luogo, tendiamo a sottolineare un problema insorto in questa prima fase di attuazione della legge n. 392, quello dell'interpretazione che è stata data all'articolo 82, il quale così recita: « Ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi precedenti ».

In alcune preture, anziché seguire la prassi che si intendeva sancire con questa norma (anche se con una dizione imprecisa), si sono utilizzati, per dar luogo agli sfratti, gli strumenti previsti dall'articolo 56 della stessa legge sull'equo canone. Così, tutti i procedimenti risalenti a prima dell'approvazione della legge sull'equo canone, anziché essere definiti con le norme previste dall'articolo 82, lo sono stati con quelle previste dall'articolo 56. Questo ha comportato un'enorme accelerazione dei tempi, dal momento che, in base a quest'ultima norma, una sentenza diventa esecutiva entro brevissimo tempo. Di fatto, si può parlare di sei mesi, con fissazione della data in cui il provvedimento diventerà esecutivo. In via eccezionale, si può giungere addirittura alla esecuzione nei sei mesi successivi.

Questa interpretazione, che si è affermata in molte preture, sembra a noi som-

mamente ingiusta, in quanto si applicano a procedimenti precedenti norme approvate successivamente. Riteniamo invece che tutti i procedimenti di sfratto iniziati prima dell'approvazione della legge n. 392 debbano essere portati avanti sulla base delle norme allora vigenti.

In ogni caso, poiché esiste questo problema di interpretazione, noi chiediamo di risolverlo subito, senza aspettare, come ci chiedono il Governo, il relatore e soprattutto i democristiani, la revisione della legge sull'equo canone. È vero che all'articolo 83 di quella legge si dice che entro il 31 marzo il Governo dovrà presentare al Parlamento una relazione sulla attuazione della legge, ed è anche pensabile che lo stesso Governo in quella sede avanzerà delle proposte di modifica: quindi — affermano il Governo, il relatore, i democristiani — è bene evitare ora qualunque cambiamento e rimandare a quella data ogni intervento di modifica o di interpretazione.

Noi però siamo contrari a questa impostazione. In primo luogo, perché in questo momento ognuno di noi non sa se sarà ancora qui il 31 marzo.

BORRI, *Relatore*. Altri comunque continueranno la nostra opera meritoria!

MILANI ELISEO. È vero, ma in ogni caso, anche se tutto va per il meglio, se ne riparlerà a ottobre o novembre di quest'anno. So che la relazione del Governo è pronta e che sarà presentata il 31 marzo: potremo fare una bella cerimonia e magari, in attesa di essere o meno rieletti, potremo trovarci tra amici ed avere uno scambio di idee, ma è certo che per il momento non si darà luogo a provvedimenti in grado di evitare queste distorsioni o di correggere le interpretazioni sbagliate.

Ecco la ragione dei nostri emendamenti. Naturalmente, nell'avanzare queste proposte, noi prendiamo in considerazione gli elementi che ci consentono di sottolineare la gravità della situazione. Quali sono? Sono quelli già ricordati e sui quali desidero ritornare. È inutile che ci nascondiamo quali siano, perché se fino a ieri qualcuno poteva apparire distratto dinanzi a

questa discussione, oggi, dopo il provvedimento adottato dal dottor Filippo Paone, nessuno lo è più, come si può vedere leggendo i giornali. Il problema degli sfratti, e del modo di fronteggiare la situazione attuale, è infatti presente a tutti; lo è anche per la brutalità e per le mistificazioni con le quali si è reagito all'ordinanza del pretore di Roma. Credo che, leggendo la stampa, gli elementi di mistificazione siano più che evidenti; è anche emerso il subconscio forcaiolo di certa stampa italiana cui si è aggiunta una stampa che si dice di sinistra. Si è cercato di far intendere che era in qualche modo in discussione il diritto alla proprietà e si è fatto appello, soprattutto, al piccolo proprietario. È inutile che io dica che siamo in presenza di aperta malafede; quel provvedimento aveva, innanzitutto, come punto di riferimento certe proprietà e non quelle dei piccoli proprietari. Nella sostanza, infatti, nessuno mette in discussione il diritto del proprietario di occupare la propria abitazione.

Forse dai nostri emendamenti, anche a causa di una certa formulazione, può emergere questa impressione, ma non è così. Un nostro emendamento presentato in Commissione prevedeva, ad esempio, l'obbligo del censimento degli immobili sfitti e, quindi, dell'occupazione temporanea e di urgenza solo per gli appartamenti dei proprietari di più di due alloggi. È, quindi, certamente un'ipotesi punitiva, ma entro limiti ben delineati. Non vi è, quindi, alcuna volontà di sottrarre l'uso della casa al proprietario, ma solo quella di fronteggiare una situazione del tutto eccezionale con misure eccezionali.

Pensiamo, fra l'altro (come abbiamo già affermato in Commissione), che sia importante la proroga, perché in questo periodo di tempo è possibile dare una risposta organica ai problemi aperti, ma pensiamo, altresì, che al di là dei tempi tecnici si potrebbe evitare di procedere a proroghe, utilizzando lo strumento del censimento, secondo quanto prevede una legge già esistente. Si tratta di una legge del 1938, il cui articolo 45 prevede l'istituzione di uffici per gli alloggi e, quindi, la possibi-

lità di dar luogo ad un censimento. Questa legge è inefficace perché poco conosciuta, ma anche perché le ammende da essa previste sono ormai divenute insignificanti, per cui è d'obbligo non osservarla! Vi è, perciò, la necessità di modificare questo punto della legge.

Pensiamo che una volta giunti al censimento si debba, coerentemente, porre mano allo strumento dell'occupazione temporanea e d'urgenza. Per sdrammatizzare, ed insieme per sottolineare la gravità della situazione, ribadisco che questo strumento, se si vuole, può essere limitato nel tempo. Non concepiamo, infatti, questa occupazione come uno strumento destinato a restare in vigore per sempre. Pensiamo che, trovandoci in presenza di una situazione eccezionale, questo provvedimento debba essere limitato nel tempo. Quanto? Due, tre o quattro anni? Noi riteniamo per tutti gli anni necessari, politicamente e tecnicamente, per attuare quelle misure di intervento nel settore residenziale che sono state largamente celebrate, o dimenticate, nel corso di questo dibattito.

Ecco, quindi, la portata della questione; ecco, quindi, la sostanza della campagna di mistificazione condotta nei confronti di questo pretore; ecco questa parola che può significare, appunto, una situazione certo di emergenza, ma non tale da richiamare termini propri dei periodi di guerra, che alcuni utilizzano.

Su *la Repubblica* di oggi ho letto una delibera del consiglio comunale di Padova, che non credo abbia un carattere particolarmente rivoluzionario; non credo nemmeno che il pretore in questione sia, come si dice, « d'assalto »: a mio avviso, si tratta semplicemente di un pretore democratico e sensibile ad un problema sociale importante come questo, il quale utilizza gli strumenti che la legge gli fornisce per dare il proprio contributo alla soluzione del problema degli alloggi.

Ebbene, cosa ha deciso il consiglio comunale di Padova? Sostanzialmente, esso ha votato un ordine del giorno con il quale si dà mandato al sindaco, dandogli una cambiale in bianco, di reperire d'urgenza

gli alloggi necessari, anche mediante requisizione temporanea di quelli immotivatamente sfitti per un periodo di sei mesi. Si tratta di un provvedimento che è stato adottato anche da altri comuni, i quali già avevano proceduto su questo terreno. Oggi la cosa diventa scandalosa, forse perché a Roma è concentrato il meglio della speculazione edilizia per cui, vedendo intaccati i loro interessi, gli speculatori gridano ed urlano. Le centrali della stampa sono sensibili a queste urla, per cui ne scaturisce tutto questo scandalo.

Noi riteniamo, invece, che questo intervento abbia segnalato proprio l'eccezionalità della situazione; spetta al potere legislativo intervenire in proposito. Noi siamo ben lontani dal pensare che il problema dell'abitazione possa essere risolto a colpi di ordinanze dei pretori; siamo dell'opinione che debba intervenire il legislatore, assumendo le misure necessarie per fronteggiare questa situazione. Il nostro problema è proprio questo: o si giunge ad una misura di rinvio per tutti gli immobili urbani (poi discuteremo di questo emendamento) nel tempo per dar luogo a tutti gli interventi necessari nell'ambito di una modifica della legge n. 392, o — se questo non lo si vuole — noi siamo disposti a rinunziarvi, utilizzando però l'altro strumento che ci consenta di dare una risposta puntuale e precisa al problema della abitazione. Si tratta, d'altronde, di un problema che è anche politico e che rappresenta il fallimento di certe ipotesi previste dal legislatore: in sostanza, in quest'ultimo periodo, erano stati messi a punto alcuni strumenti, quali ad esempio, la legge per l'utilizzazione dei suoli urbani (il Vicepresidente Bucalossi lo sa, perché si tratta di una legge che porta il suo nome), la legge n. 513, la n. 457 e la n. 392. Con queste leggi si è tentato di dare una risposta organica a questo problema.

Questa risposta organica, tra l'altro, si fondava sulla ipotesi che, rispetto al periodo transitorio, fosse possibile utilizzare appunto gli appartamenti sfitti: previsione totalmente fallita. Dopo l'entrata in vigo-

re della legge n. 392 non si sono più trovati alloggi sfitti mentre è opinione diffusa che essi vi siano. A Milano, supererebbero il numero di diecimila; a Padova (continuo a leggere sui giornali), sulla base della delibera di cui ho parlato, il comune ha operato un censimento elettronico in base alle utenze del servizio di ritiro dei rifiuti solidi urbani ed ha scoperto che le utenze sarebbero novantamila, contro novantanovemila alloggi contati nel comune della stessa Padova. Ne consegue che in quel comune almeno novemila alloggi sfuggono a quell'imposta, perché non ne sarebbero gravati essendo disabitati. In alcuni casi, nel nostro paese il numero degli alloggi in queste condizioni viene fatto salire a trecentomila, largamente sufficiente a coprire quello che si definisce un bisogno emergente. Il ministro Bonifacio ha indicato la misura di trentaduemila, ma sappiamo che è ben maggiore; trentaduemila sono gli sfratti diventati esecutivi, cioè con sentenza; vi sono poi sentenze di convalida, di rilascio che (sempre secondo il ministro Bonifacio) ammonterebbero a circa novantamila. Solo per questa via, i provvedimenti di cui discutiamo si aggirerebbero sui centotrentamila. Da altre fonti risulta una dimensione più consistente, dell'ordine di duecentomila. Entreranno in funzione da oggi anche i provvedimenti resi esecutivi in forza della legge n. 392. Si dice che solo a Roma le preture stiano pronunciando trecento sentenze al mese, e quindi il problema è certo particolarmente grave.

Si impongono dunque provvedimenti che diano una risposta positiva, e questi possono essere di due tipi. O si opera una dilazione (non come quelle previste dal Governo, ennesimo strumento di rinvio dei problemi: in un anno e mezzo, per quattro volte sono stati rinviati gli sfratti, se non erro; quattro decreti sullo stesso argomento, in un tempo così breve, confermano la gravità e l'urgenza del problema), o si dà una risposta organica a questo problema. Chiediamo un consistente rinvio nel tempo degli sfratti per procedere ad un esame approfondito della

legge n. 392, per individuare le misure necessarie nel campo edilizio, per accelerare i tempi tecnici e favorire l'intervento pubblico nell'edilizia; ciò è possibile e necessario anche quando, contro questa ipotesi, si è sparato a zero con evidente malafede non senza un subconscio forcaiolo che rileviamo oggi nella stampa! Da ciò si trae la misura di quanto la stampa sia libera, nel nostro paese: essa spesso è sollecitata da interessi particolari (e consistenti, nel caso specifico). In genere, gli sfrattati sono una categoria socialmente debole, ed allora si tende ad esaltare gli interessi di chi ha forza per sollecitare la cura dei propri affari.

Per questa ragione, insisteremo per la votazione dei nostri emendamenti; qui sottolineiamo la validità e la portata delle misure indicate e, se mi è concesso, anche il nostro apporto di solidarietà verso tutti coloro che hanno il coraggio di affrontare momenti di impopolarità. Questo vale per il pretore Paone, per il pretore di Messina, per il consiglio comunale di Padova, per il sindaco di Palermo, che di fronte alle famiglie sfrattate, che stazionano fuori dal municipio, si offre di ospitare almeno i figli. Certo, c'è qualcuno che digiuna per il problema della fame, altri che si offrono di ospitare gli sfrattati nella propria casa. Comunque, tutto ciò vale per una serie di presenze politiche specifiche in questo campo, vale per coloro che, affrontando nella sua gravità il problema, hanno il coraggio di esporsi e soprattutto il coraggio di porre il legislatore di fronte alle proprie responsabilità.

Come ho detto nel corso della discussione sulle linee generali, è necessario assumersi le proprie responsabilità. Infatti, non potete dire che siete preoccupati perché in questo paese c'è — come c'è — il terrorismo, che questo fenomeno preoccupante, pericoloso si allarga e che è necessario combatterlo e poi non vedere che questo terreno, sul quale si costruiscono centinaia di migliaia di sfrattati, è un terreno sul quale chi è interessato ad alimentare questo fenomeno ha materia abbondante per intingere, non la penna in questo caso, ma altri strumenti che sappiamo

sono di morte e pericolosi anche rispetto ai destini democratici del nostro paese. Allora, anche senza urlare, credo che il legislatore debba dare una risposta a questi problemi assumendo fino in fondo le proprie responsabilità.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma dell'articolo 1, dopo le parole: adibiti ad uso di abitazione, aggiungere le seguenti: esclusi quelli detenuti in conseguenza di rapporti locatizi stipulati per soddisfare esigenze locatizie di natura transitoria di cui all'articolo 26, comma primo lettera a) della legge 27 luglio 1978, n. 392.*

1. 37 MELLINI, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA.

Onorevole Mellini...

PINTO. Per coerenza, visto che tutti gli uomini politici hanno detto che il pretore doveva lasciare a loro il compito di discutere di questi problemi, l'aula è piena! (*Commenti del deputato Alessandro Natta*).

PRESIDENTE. Cosa è questa conversazione, onorevole Mellini?

MELLINI. Signor Presidente, non converso con nessuno; sto soltanto attendendo che lei mi dica se ho facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, le stavo appunto chiedendo se intendeva illustrare anche i suoi emendamenti 1. 38 e 1. 39.

MELLINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. D'accordo. Si tratta dei seguenti emendamenti:

*Al primo comma dell'articolo 1, sopprimere le parole: e non ancora eseguiti.*

1. 38 MELLINI, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA.

Al primo comma dell'articolo 1, sopprimere le parole: al 29 luglio 1978, ed al secondo comma, terzo capoverso, sopprimere le parole: al 29 luglio 1978.

1. 39

MELLINI, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA.

Ha facoltà di parlare, onorevole Mellini.

MELLINI. Il primo dei nostri emendamenti è in qualche modo collegato con un emendamento successivo, e precisamente l'ultimo della serie con cui si propone di sopprimere la data finale entro la quale si considerano i provvedimenti divenuti esecutivi agli effetti dell'applicazione di questa dilazione per gli sfratti. Come conseguenza dell'eliminazione di questa data finale ci siamo preoccupati di stabilire che comunque questa dilazione non si applica agli immobili detenuti in conseguenza di rapporti locatizi stipulati per soddisfare esigenze locatizie di natura transitoria di cui all'articolo 26, comma primo, lettera a) della legge 27 luglio 1978, n. 392.

A nostro avviso, signor Presidente, questa delimitazione del tempo entro il quale deve essere intervenuto il provvedimento esecutivo è oltretutto imprudente, perché si fonda probabilmente su una presunzione, in base a leggi vigenti, per lo meno ottimistica, comunque non conforme — a quanto risulta — ad una prassi da tutti osservata.

Volendo stabilire questo principio, abbiamo dovuto premettere che il riferimento a tutti i rapporti locatizi è quanto meno inopportuno. Non dobbiamo infatti dimenticare che la legge sull'equo canone stabilisce una esclusione della durata quadriennale dei contratti nonché una esclusione dell'applicazione dell'equo canone per quei rapporti che siano stipulati per soddisfare esigenze locatizie di natura transitoria. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di case di villeggiatura, in ordine alle quali sarebbe assurdo stabilire che la locazione ha durata quadriennale. Supponiamo, ad esempio, che alla

fine del luglio 1978 una persona abbia locato un immobile di Rimini per un mese, per trascorrervi la villeggiatura; supponiamo ancora che, trascorso il mese, non lo abbia rilasciato e si sia dovuto ricorrere al pretore per ottenere l'ordinanza di rilascio, senza considerare il fatto che, dato il tipo particolare di locazione, non si debbono applicare dilazioni nell'esecuzione. Io credo che, in presenza del sistema congegnato dalla legge e soprattutto in vista di eventuali modifiche che dovessero scaturire dall'approvazione di emendamenti presentati anche da altre parti politiche, non si possa essere tranquilli in tema di applicazione di tale limitazione, se non attraverso una sua formale esplicitazione. Non credo infatti che qualcuno, in quest'aula, intenda vedere tutelati determinati rapporti attraverso norme che hanno finalità completamente diverse: quelle cioè di salvaguardare esigenze abitative di carattere continuativo.

Nel presentare il successivo emendamento 1. 38, siamo partiti dal presupposto che, in questa contingenza, non sembra opportuno occuparsi dell'edilizia di lusso. Né si può tuttavia pensare che sia un lusso pretendere leggi formulate in modo decente (il concetto di decenza è diverso da quello del lusso). Stabilire che le norme in esame sono applicabili soltanto ad esecuzioni non ancora eseguite mi sembra un po' ridicolo. Non costa niente perciò eliminare questo riferimento del tutto pleonastico ed un tantino ridicolo, dando vita a norme che non contengano disposizioni stravaganti. Mi si potrà obiettare che *quod superat non vitiat*, tuttavia ritengo che il vizio, in definitiva, ci sia anche in norme che sono davvero di troppo.

Con il terzo emendamento — che rappresenta, in qualche modo, un ulteriore supporto al primo degli emendamenti che ho illustrato, ma che ha, evidentemente, un valore autonomo, come l'ha l'emendamento 1. 37 rispetto all'emendamento 1. 39 — intendiamo sopprimere il termine del 29 luglio 1978. Non riteniamo, signor Presidente, signor sottosegretario, che detto

termine, entro il quale dovrebbe intervenire il provvedimento esecutivo, faccia riferimento ad un criterio di discrezione, tra l'uno e l'altro provvedimento esecutivo, tra l'uno e l'altro sfratto, tra una situazione piuttosto che un'altra, per applicare o meno le disposizioni in esame, perché, a quanto sembra, il termine stesso è intervenuto dopo che il Ministero di grazia e giustizia ha fatto presente che si va affermando una tendenza giurisprudenziale secondo cui le norme della legge sull'equo canone, in base alle quali i provvedimenti di convalida di sfratto possono contenere la data entro la quale deve essere effettuata l'esecuzione, sono applicabili anche ai rapporti antecedenti. Trattandosi, dunque, di una norma di carattere processuale, sembrerebbe che alla stessa sia possibile dare applicazione immediata.

Se tutto ciò è esatto (mi è stato riferito dai colleghi, e lo considero senz'altro come una ragione che è stata tenuta presente al momento di elaborare la norma in questione), se si tratta di una tendenza giurisprudenziale che si va affermando, sarebbe veramente strano dar vita ad una esclusione da un beneficio in considerazione del fatto che una determinata categoria di provvedimenti beneficerebbe di una tendenza che non è stata sinora pacifica e che si va adesso affermando. Così, coloro che non hanno avuto la fortuna di veder affermata, nel proprio caso, quella tendenza che successivamente si è andata palesando, verrebbero ad essere privati sia del beneficio derivante dall'applicazione di tale tendenza giurisprudenziale, in ordine alla norma in questione, sia di quello rappresentato dalle norme del provvedimento.

Credo, quindi, che sia opportuno tener presente che il problema esiste e che questa discriminazione può, a nostro avviso, essere perfettamente superata, con la riaffermazione della eliminazione di tale punto di riferimento. Vuol dire che, se in sede di approvazione del provvedimento si è deciso in un certo modo, si terrà conto di quel lasso di tempo in ordine ai successivi provvedimenti di dilazione

che saranno disposti in sede di esecuzione invece che in sede di cognizione, nella quale sembra possa oggi il giudice intervenire.

Avevamo inteso prospettare da altre parti emendamenti in questa direzione; non li vediamo tra quelli stampati. Attendiamo, prima di passare al voto su questi emendamenti, di vedere quel che le altre parti politiche vorranno far valere.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Dopo il primo comma dell'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Per i provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi successivamente al 27 luglio 1978 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sulla base della normativa vigente prima della legge 29 luglio 1978, n. 392, il conduttore può ottenere la proroga dell'esecuzione fino al 31 marzo 1981, qualora corrisponda al locatore l'intero canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonché gli oneri accessori ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge.

1. 34. CASTIGLIONE, SALVATORE, CRESCO, FERRARI MARTE.

*All'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione divenuti esecutivi dal 1° gennaio 1975 al 29 luglio 1978 non può avvenire prima del 31 dicembre 1979.

1. 35. CASTIGLIONE, SALVATORE, CRESCO, FERRARI MARTE.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo 1-bis:*

L'articolo 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

« Per i contratti ed alle scadenze previsti dagli articoli 67 e 71, il locatore può negare la rinnovazione del contratto per i motivi e con le modalità di cui all'articolo 29.

Ai contratti previsti dagli articoli 67 e 71 si applicano le disposizioni degli articoli 30 e 31 e degli articoli da 35 a 39 ».

1. 08. CASTIGLIONE, SALVATORE, CRESCO, FERRARI MARTE.

L'onorevole Castiglione ha facoltà di illustrarli.

CASTIGLIONE. Per quanto concerne l'emendamento 1. 34, proponiamo che la proroga degli sfratti non faccia riferimento alla data del 29 luglio 1978 (come previsto dal testo in esame), ma venga estesa agli sfratti divenuti esecutivi successivamente a questo termine e sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La ragione di tale emendamento consiste nella constatazione che non vi è un valido motivo di creare una disparità di trattamento per sfratti che hanno avuto origine dalla stessa legislazione vincolistica, precedente a quella sull'equo canone, e che comunque possono avere avuto addirittura una analoga vicenda giudiziaria. Noi crediamo che il significato di questa proroga sia di porre sullo stesso piano tutti gli sfratti che fino ad oggi sono diventati esecutivi in base alle vecchie norme vincolistiche e che quindi, nel momento in cui si vara un provvedimento di tale natura, non si debbano operare discriminazioni o differenziazioni che non trovano, a nostro giudizio, alcuna giustificazione.

Ci è stato detto che la ragione per cui sarebbe necessario stabilire alla data del 29 luglio 1978 il limite temporale per poter fare rientrare nella proroga gli sfratti divenuti esecutivi consiste nel fatto che da quella data è entrata in vigore la normativa sull'equo canone, per cui i titoli esecutivi che si sono formati dopo l'approvazione di questa legge debbono tener conto del cambiamento intervenuto e non porsi in contraddizione con i nuovi principi. A noi non pare che questa sia una ragione sufficiente, perché — ripeto — si tratta di rapporti nati e giudicati in base ad una normativa precedente. Per tener conto di questa ragione, comunque, abbiamo ritenuto di porre una condizione alla conces-

sione della proroga relativamente agli sfratti intervenuti dopo l'entrata in vigore della legge sull'equo canone: quella cioè che il conduttore si impegni a corrispondere al locatore, per tutta la durata della proroga, l'intero canone determinato ai sensi della legge n. 392. Tale condizione ci sembra idonea a far cadere quelle obiezioni che, come ho già detto, non erano comunque a nostro avviso sufficienti ad inficiare la validità della nostra proposta.

Quanto all'emendamento 1. 35, c'è da dire che occorre prendere in considerazione, nell'ambito di questo provvedimento, non soltanto gli sfratti intervenuti per i rapporti locativi relativi ad immobili adibiti ad uso di abitazione, ma anche — seguendo la logica dei precedenti interventi in materia di proroga, che riguardavano più estensivamente gli immobili urbani — quelli adibiti ad uso diverso. Riteniamo che questa misura di proroga, sia pure in termini più ridotti (in quanto limitata al 31 dicembre 1979), si debba applicare anche agli immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione. Pensiamo infatti che anche la condizione in cui si trovano coloro che sono colpiti da sfratto in relazione a contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciale o artigianale sia meritevole di tutela.

Per quanto infine si riferisce al mio emendamento 1. 08, che propone un indirizzo indicato in modo conforme anche da parte di altri colleghi, c'è da dire che si tratta di considerare la situazione che si sta determinando per le locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, cioè lo stimolo sostanziale che per molti proprietari si è determinato nell'avviare tutta una serie di sfratti motivati dalla necessità di destinare ad uso proprio gli immobili stessi. Riteniamo quindi che, se modificassimo il testo dell'articolo 73 della legge sull'equo canone, se introducessimo una previsione in base alla quale il proprietario possa, alla scadenza del periodo di locazione, far cessare il rapporto locativo per le ragioni e con le modalità previste dall'articolo 29 della legge n. 392, creeremmo una situazione di maggiore respiro in questo settore, evite-

remmo una serie di cause inutili che gravano sugli uffici giudiziari e creeremmo anche una situazione di maggiore serenità per i conduttori. Per queste ragioni abbiamo presentato questo emendamento e insistiamo affinché esso venga approvato.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Dopo il secondo comma dell'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dopo il 29 luglio 1978, per procedimenti di rilascio esperiti in base alla legislazione locatizia esistente prima dell'entrata in vigore della legge 29 luglio 1978, n. 392, è sospesa fino al 31 dicembre 1981.

La data di esecuzione è fissata con decreto del pretore, su istanza del locatore, dopo tale termine con le modalità di cui alla legge 28 luglio 1978, n. 395.

1. 32. TODROS, RAFFAELLI, TOZZETTI, CORRADI NADIA, BARBERA, FRACCHIA, TREZZINI, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, SALVATO ERSILIA.

*Dopo il secondo comma dell'articolo 1, aggiungere il seguente:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 29 luglio 1978 e di quelli divenuti esecutivi dopo il 29 luglio 1978, per provvedimenti di rilascio esperiti in base alla legislazione locatizia esistente prima dell'entrata in vigore della legge 29 luglio 1978, n. 392, non può avvenire prima del 31 dicembre 1979.

Nella fissazione della data di esecuzione deve tenersi conto della data del provvedimento stesso.

1. 33. TODROS, GRASSUCCI, ALICI FRANCESCO ONORATO, TOZZETTI, RAFFAELLI, FRACCHIA, OLIVI, TREZZINI, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, SALVATO ERSILIA.

L'onorevole Todros ha facoltà di svolgerli.

**TODROS.** Non ripeterò qui le argomentazioni che sono state svolte in Commissione e in Assemblea, in sede di discussione sulle linee generali, ma vorrei solo aggiungere, a quanto ha detto poco fa l'onorevole Castiglione, qualche considerazione.

L'onorevole ministro, nella sua replica, ha affermato che il provvedimento interessa 33 mila sfratti diventati esecutivi che, per la loro natura e per il fatto di riguardare grandi città, creano problemi di estrema drammaticità. Egli non ha ripetuto quello che aveva detto in Commissione: che, se è vero che i provvedimenti di rilascio diventati esecutivi sono 33 mila, è anche vero che esistono 63 mila provvedimenti per i quali è già stata emessa ordinanza di rilascio, che devono ancora diventare esecutivi. Pertanto, siamo di fronte ad un numero di sfratti estremamente ampio.

Il decreto-legge, all'articolo 1, limita la proroga e la graduazione solamente agli sfratti per finita locazione e, tra questi, a quelli per i quali non è subentrata una necessità del locatore. Di conseguenza, si tratta di un provvedimento che interessa non più del 20 per cento del complesso dei provvedimenti di rilascio. Allora, non si capisce perché, nel momento in cui si prorogano gli sfratti diventati esecutivi, addirittura, nel luglio del 1975, non si debbano prorogare quelli che, iniziati posteriormente, in data più vicina, sono stati seguiti dal provvedimento di rilascio, ma non hanno ancora ottenuto la definizione della esecutività.

Dico questo anche perché il ministro Bonifacio ha affermato che la magistratura sta interpretando l'articolo 82 della legge sull'equo canone non come un richiamo alle procedure previste dalle leggi precedenti, per i provvedimenti di rilascio iniziati prima, e per motivi esistenti prima della legge sull'equo canone, ma sta applicando, per la esecutività, l'articolo 56, che prevede a differenza dell'articolo 5 della legge n. 833 del 1969 — che pone, in casi particolari, un termine di graduazione

di 30 mesi — un massimo di sei mesi. Pertanto, ci troviamo di fronte ad un trattamento differenziato degli stessi proprietari, in base al quale quelli che hanno ottenuto un provvedimento esecutivo di sfratto quattro anni fa si trovano di fronte ad una proroga a differenza di quelli che lo hanno ottenuto alcuni mesi fa, per i quali non è prevista alcuna proroga. Questo è molto strano ed ingiusto. Di conseguenza, abbiamo ancora fiducia nel fatto che il Governo possa accettare questo emendamento, che, d'altra parte, non è proposto solo da noi, ma anche da altre forze politiche e, per di più, in sede di Comitato dei nove era stato dichiarato logico e meritevole di attento esame.

Il secondo emendamento — analogo a quello illustrato dall'onorevole Castiglione — riguarda la proroga per gli edifici che hanno una destinazione non residenziale. In tutte le leggi di proroga che abbiamo approvato non abbiamo mai compiuto discriminazioni sulla base della destinazione degli alloggi. Improvvisamente, in questo provvedimento, ci si è limitati agli alloggi destinati ad uso residenziale.

Se è vero che lo sfratto di una famiglia è molto più drammatico di quello di un soggetto che conduce una attività commerciale e artigianale, è anche vero che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che non prende in considerazione una serie di attività capillari, produttive, molto importanti, per le quali, negli anni passati, di fronte ai provvedimenti di richiesta di rilascio, esisteva la proroga. Oggi questa non è presa in considerazione. Tutto ciò crea difficoltà in un settore produttivo importante e diffuso nel paese, soprattutto nei grandi centri, che ha grosse difficoltà a reperire immobili alternativi per continuare le attività in atto, che dà un contributo all'esportazione e che di conseguenza, senza questa proroga, verrebbe ad essere immediatamente preso nei meccanismi di un procedimento di rilascio, senza avere quel respiro necessario, avuto in virtù dei passati provvedimenti, per reperire locali alternativi idonei a svolgere l'attività produttiva.

Mi sembra che nel momento in cui nel paese esistono gravi tensioni, non solo nel settore dell'abitazione, ma anche nel settore delle attività minute e capillari, sia necessario cercare di dare un contributo, al fine di ridurre le tensioni in atto, prorogando, come abbiamo fatto nel passato, l'esecutività dei provvedimenti anche ai locali adibiti ad uso diverso da quello di abitazione. In questo senso abbiamo presentato questi due emendamenti, che ci auguriamo vengano presi in considerazione dall'Assemblea per il loro valore reale, in quanto tendono a migliorare il provvedimento e non ad innovarlo nella sostanza.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### Annunzio di interrogazioni.

COCCIA, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

#### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 21 marzo 1979, alle 11,30:

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione (2696);

— *Relatore:* Borri.

**La seduta termina alle 19,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI  
Avv. DARIO CASSANELLO

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. MANLIO ROSSI

## INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA

ACCAME. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se in relazione all'ingente numero di agenti in borghese utilizzati per la sua scorta, con connessi rischi per loro e cittadini che vengano casualmente coinvolti in azioni a fuoco degli agenti stessi, non ritenga opportuno fissare la sua residenza a palazzo Chigi nell'apposito attico, analogamente a quanto si fa in Gran Bretagna.

Tale zona è già attentamente sorvegliata e può consentire una riduzione nell'uso di agenti e una maggior sicurezza per lui e la popolazione. (4-07556)

RENDE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se non stimi opportuno di esaminare la possibilità di accordare il permesso di asilo ad un congruo numero di profughi dal Vietnam di cui è ormai nota l'odissea, e ciò sull'esempio di altri paesi dell'occidente che hanno aperto le loro frontiere a diverse migliaia di scampati da quella che può definirsi la tragedia del sud-est asiatico.

Ritiene l'interrogante che non è più sufficiente, date le proporzioni dell'esodo da quella terra ed i drammatici aspetti umani connessi al problema, limitare la solidarietà italiana al solo invio di contributi al commissariato dell'ONU per i profughi politici. (4-07557)

CICCIOMESSERE, MELLINI, DE CATALDO E GALLI MARIA LUISA. — *Ai Ministri dei trasporti, della difesa, degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni dell'esclusione dei ferrovieri addetti al « servizio movimento » a prestare servizio nella linea ferroviaria Chivasso-Aosta. Questa esclusione provoca infatti una precisa discriminazione ai danni dei dipendenti delle ferro-

vie dello Stato abitanti nelle vicinanze della linea Chivasso-Aosta che, in quanto addetti al servizio movimento, non possono ottenere l'avvicinamento alle proprie famiglie e sono quindi costretti ad un « esilio » forzato.

Gli interroganti rilevano inoltre che questa discriminazione, che sembra essere imposta dal Genio militare che considera strategicamente rilevante il controllo del movimento dei treni, appare immotivata anche in considerazione del fatto che numerosi ferrovieri lavorano, assieme al personale militare, nella suddetta linea ferroviaria, mentre da tempo è superata la situazione politico-militare conseguente alla Triplice Alleanza che aveva imposto misure di militarizzazione di impianti alla frontiera italo-francese.

Gli interroganti chiedono infine di sapere se i Ministri non ritengano superate definitivamente le ragioni per le quali è stata, nel passato, militarizzata tale linea ferroviaria in considerazione anche dell'appartenenza della Francia all'Alleanza Atlantica. In caso di diverso parere chiedono di conoscere le considerazioni e notizie che facciano supporre mire aggressive ed espansionistiche della Francia nei nostri confronti. (4-07558)

TESTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per sapere - pre-

messò: che con legge 24 dicembre 1969, n. 1013, venne istituito il Centro Sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo (Padova), principalmente per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali;

in virtù della stessa legge, gli impianti fissi e mobili e tutte le attrezzature esistenti e da realizzare sull'area demaniale di Voltabarozzo possono essere utilizzati e vengono utilizzati per studi e prove su modelli occorrenti per la difesa dei litorali e più in generale per la difesa idrogeologica di tutto il territorio nazionale, particolarmente evidenziandosi il fatto che il Centro di Voltabarozzo è l'uni-

co istituto pubblico con tali scopi e finalità esistente in Italia, e che è in grado di essere utilizzato anche dalle Università e da Istituti Universitari specializzati;

che pertanto, visto l'orientamento generale delle normative statali in senso della salvaguardia del patrimonio idrogeologico dello Stato, nonché in funzione della salvaguardia dell'ecologia nazionale, il Centro Sperimentale di Voltabarozzo, se ben guidato e sorretto economicamente e dal punto di vista del personale in esso operante, potrebbe dare dei risultati utilissimi per la conservazione del patrimonio naturale, geologico, fluviale e marino dell'intero Stato italiano, nonché per la prevenzione di eventuali danni che a tale patrimonio potrebbero derivare da fattori di mutamento spontanei, naturali e non;

che per la sua attività di ricerca e di studio, il centro, in virtù della legge n. 1013 del 1969, acquisiva la facoltà di avvalersi di personale estraneo all'amministrazione dei lavori pubblici, da assumersi mediante contratto privato a termine; facoltà di cui effettivamente si avvale, tant'è vero che attualmente al Centro Sperimentale di Voltabarozzo operano, oramai da anni, 15 persone, legate da contratto di lavoro annualmente rinnovato, quali operai qualificati, specializzati e periti, i quali hanno raggiunto, con la pratica ultranovenne, un grado notevole di preparazione tecnica e specifica;

che è quindi desiderio di tutto il personale del Centro, nonché diritto garantito dalla Costituzione, di ottenere una garanzia e una sicurezza del posto di lavoro, possibilmente con l'entrata in ruolo nell'amministrazione dello Stato;

che nel 1975 e nel 1977 furono presentate due proposte di legge in tal senso, cioè per l'ammissione in ruolo del personale del Centro Sperimentale di Voltabarozzo, proposte di legge che finirono nel nulla;

che intorno alla metà del gennaio del 1979 fu siglato un accordo sul pubblico impiego tra le Federazioni sindacali degli statali ed il Ministro Scotti, accordo che dovrebbe eliminare tutte le situazioni lavorative di precariato anomale, normati-

ve e retributive, compatibilmente con la peculiarità delle prestazioni, della categoria di dipendenti di tutti gli istituti di ricerca e sperimentazione;

che il clima di instabilità e di precarietà in cui operano i lavoratori del Centro Sperimentale di Voltabarozzo non è certamente il più adatto ad assicurare un impegno costante e totale di attività professionale, tale da adempiere in maniera piena ed approfondita alla fondamentale funzione svolta dal Centro nell'ambito del territorio nazionale —:

a) se siano o meno al corrente dei fatti suesposti;

b) se la categoria dei lavoratori precari del Centro Sperimentale di Voltabarozzo rientri nel campo di applicazione dell'accordo relativo al pubblico impiego siglato il 16 gennaio 1979 tra le Organizzazioni sindacali dei dipendenti statali ed il ministro Scotti;

c) quali provvedimenti comunque si intendano al più presto prendere per offrire ai lavoratori del Centro di Voltabarozzo garanzia e sicurezza del posto di lavoro, ribadendosi ancora una volta la funzione essenziale di salvaguardia e di difesa del patrimonio idrogeologico nazionale svolta dal Centro, tramite i suoi dipendenti e le sue strutture. (4-07559)

ACCAME. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se è al corrente della assai confusa situazione normativa che riguarda le modalità relative alla celebrazione delle feste patronali nelle diverse città italiane in seguito alla recente disposizione che sopprime dal calendario alcune feste.

Per conoscere in particolare se intende prendere provvedimenti per evitare che si verifichino differenziazioni tra cittadini nella osservanza di dette ricorrenze. Infatti attualmente in alcune città i dipendenti delle aziende private e parastatali festeggiano il patrono, gli statali lavorano, i commercianti si regolano in relazione al rapporto tra guadagni e costi per gli straordinari dei dipendenti. (4-07560)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intende promuovere per portare a soluzione:

a) il grave problema della perequazione del « trattamento privilegiato » al trattamento previsto per le pensioni di guerra tenendo anche conto della legge finanziaria 21 dicembre 1978, n. 843 con la quale all'articolo 49 si concedono miglioramenti alle pensioni di guerra per lo ammontare complessivo di 484 miliardi;

b) il grave problema delle disposizioni in favore dei militari di leva in caso di invalidità per causa di servizio e dei loro superstiti in caso di morte. (4-07561)

FURIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni della sostituzione *pro tempore*, avvenuta oltre un mese fa, del preside della scuola media di Mosso Santa Maria (Vercelli) don Carlo Cavriani (succeduto nel novembre scorso alla professoressa Emilia Bertola) con il professore Carlo Loro.

Poiché si è motivata la sostituzione per ragioni di salute e di malattia — che sarebbero tuttavia contraddette dal fatto che don Cavriani non è stato sostituito nell'insegnamento — e considerato che la stampa locale si è fatta portavoce di interrogativi che circolano tra la popolazione interessata, secondo i quali alla base del provvedimento vi sarebbe il fatto che il preside avrebbe commesso una grave irregolarità attribuendosi, in alcuni certificati, la data di nascita nell'anno 1916, mentre risulterebbe nato a Rovigo il 14 giugno 1911.

L'interrogante sottolinea la necessità che sulla vicenda sia fatta piena luce e che sia sollecitamente fornito all'opinione pubblica ogni possibile chiarimento.

(4-07562)

SEPPIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del bilancio e programmazione economica, delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — venuto a co-

noscenza che nella rielaborazione del piano minerario come previsto dalla legge di scioglimento dell'EGAM, l'ENI e la Capo gruppo del settore SAMIM, persistono in un atteggiamento negativo sulle prospettive di mercato del mercurio e mantengono la proposta originaria per la chiusura delle miniere di Bagnore, Bagni San Filippo, Monte Civitella e per la manutenzione ordinaria delle miniere di Abbadia e Morone allo scopo di non fare deteriorare gli impianti, con una perdita totale di oltre 4 miliardi annui, attività e costi peraltro considerati del tutto inadeguati a garantire una utile manutenzione e che le organizzazioni sindacali facendosi carico di preoccupazioni e scelte strategiche di politica industriale, hanno presentato una proposta documentata in cui si dimostra, che pur in presenza di un mercato internazionale del mercurio, molto fluido, è più conveniente assicurare una manutenzione attiva ad un minimo di produzione, con un organico di circa 300 unità, allo scopo di ridurre la perdita di gestione, infatti della proposta sindacale si prevede una perdita annua di circa un miliardo, una presenza nel mercato e si assicura al paese uno stato di potenzialità nella produzione di una materia prima —

se hanno esaminato le proposte presentate dalle organizzazioni sindacali e se non ritengono intervenire verso l'ENI od in sede CIPI per modificare l'atteggiamento della SAMIM, salvaguardando così gli interessi nazionali. (4-07563)

BOZZI E ZANONE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che in data 13 marzo 1979 un consigliere comunale liberale è stato fatto oggetto, nella città di Cosenza, ad un grave attentato da parte di ignoti che hanno esplosi numerosi colpi di arma da fuoco contro la sua abitazione, mettendo a repentaglio la sua incolumità fisica e quella dei suoi familiari —

se ed in quale misura hanno presente la grave situazione in cui versa l'ordine pubblico e l'amministrazione della giustizia nella città calabrese, e quali prov-

vedimenti intendono adottare, anche alla luce dei recenti rapporti stesi dall'Ordine degli avvocati e dalla Procura di Cosenza, al fine di porre un freno al dilagare della criminalità comune e politica. (4-07564)

SEPPIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se ha provveduto con proprio decreto alla costituzione degli uffici previsti dal terzo comma dell'articolo 59 della legge n. 833 del 1979.

E quali siano stati i provvedimenti adottati per consentire l'operatività immediata di tali servizi, o praticità resa indispensabile dall'urgenza delle scadenze.

Ove fosse esatta la notizia relativa ad alcuni rilievi della Corte dei conti si richiede di conoscere se si sia ugualmente provveduto alla costituzione degli uffici o ad attribuire incarichi in attesa della definizione degli atti relativi alle direzioni degli uffici medesimi. (4-07565)

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali la Direzione generale degli Istituti di Previdenza non ha ancora definito la pratica riguardante il pietoso caso della signora Talò Lucia Mastropietro.

Costei, nata a Taranto il 3 novembre 1913, e residente a Carosino (Taranto), è stata assunta dalla Amministrazione comunale di Carosino in data 1° ottobre 1961 ed assegnata quale bidella alla locale scuola di avviamento professionale a tipo agrario e industriale femminile, con la retribuzione, fissata con delibera della Giunta municipale, in lire 12.000 mensili, quale compenso forfettario. Successivamente la Talò, a partire dal 1° ottobre 1964 passava alle dipendenze dello Stato in base alle disposizioni emanate con circolare ministeriale n. prot. 16320/11-A p. g. del 21 settembre 1964.

La stessa avendo chiesto il pensionamento anticipato in data 20 febbraio 1978, con decorrenza 10 settembre 1978, ai sensi dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, si è vista la domanda regolarmente accettata e

poi registrata dal competente ufficio della Corte dei conti.

È accaduto però che, all'atto del computo del trattamento di quiescenza, il competente Ufficio pensioni del Provveditorato agli studi di Taranto ha rilevato che il periodo 1° ottobre 1961/30 settembre 1964 di servizio di essa Talò è risultato scoperto per quanto concerne il versamento dei contributi CPDEL-INADEL.

L'Amministrazione comunale di Carosino, con nota prot. n. 446 del 25 gennaio 1979, ha chiesto alla Direzione generale degli Istituti di previdenza di voler regolarizzare la posizione contributiva del personale non insegnante alla citata epoca in servizio presso la menzionata scuola di avviamento e, nella attesa di tale provvedimento, la Talò, persona anziana e sofferente, non riesce a riscuotere alcuna somma di pensione anche perché il competente Ufficio pensioni del Provveditorato agli studi di Taranto si trincerava affermando di non poter attribuire neanche un acconto sulle competenze mensili alla interessata spettanti se prima la Direzione generale degli Istituti di previdenza non provvede a quanto richiesto.

Trattasi, in sostanza, di situazione assurda quanto ingiusta che sarebbe opportuno risolvere anche perché i cittadini non perdano la residua fiducia nello Stato.

(4-07566)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se abbia disposto la concessione di un contributo per la costruzione delle scuole elementari a S. Vito (provincia di Cagliari) necessaria per lo svolgimento regolare dei corsi di studi.

L'interrogante fa presente che da S. Vito sono emigrati e continuano ad emigrare lavoratori in cerca di lavoro, per cui la sollecita costruzione dell'opera allevierebbe la disoccupazione in detto Comune.

(4-07567)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro dell'inter-*  
*no.* — Per conoscere se risponda a verità che è nei programmi del Ministero del-

l'interno la soppressione dei distaccamenti della polizia stradale di Tonora, Dorgali, Fonni e Seui in provincia di Nuoro;

se non ritenga che la riduzione dei quadri e dei reparti della polizia in Sardegna avvenuta in questi ultimi anni, abbia influito in senso negativo ai fini della prevenzione e della repressione di gravi reati, tanto che ne è derivata la riesplorazione del fenomeno dei sequestri di persona e la impossibilità di organizzazione di ampi servizi di sorveglianza delle strade;

se non ritenga di riesaminare tutte le decisioni in ordine agli organici della polizia in Sardegna e della dislocazione dei reparti al fine di potenziamento indispensabile dei servizi di prevenzione e di repressione. (4-07568)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza che il comune di Giaveno (Torino), applicando l'articolo 51 del testo unico 30 marzo 1957, n. 261 che prevede la possibilità, per gli elettori ricoverati in luoghi di cura, di esercitare il diritto di voto nel luogo stesso di degenza, ha interpretato che per casi di cura e nella generica dizione indicata dalla suddetta legge, vanno compresi soltanto gli Enti che svolgono assistenza ospedaliera a norma dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e che fra le « Case di cura » non vanno comprese pertanto le Case di riposo, i ricoveri di mendicizia, gli Istituti di ricovero per gli inabili del lavoro e simili;

per sapere se non ritiene scorretto da parte del comune di Giaveno tale comportamento e se corrisponde alle istruzioni impartite dalla Prefettura di Torino con circolare n. 162/REF dell'8 maggio 1978, non inserire la Casa di riposo per Suore « Santa Giovanna Antida » e la Casa di riposo del Cottolengo fra gli Enti che svolgono assistenza ospedaliera.

L'interrogante chiede l'intervento del Ministro affinché con le prossime consultazioni elettorali, come è già avvenuto sempre per il passato, il comune di Gia-

veno istituisca il seggio speciale previsto per le sezioni ospedaliere in modo che tutti gli ospiti delle suddette Case di cura possano esercitare il loro diritto di voto, o quantomeno, il seggio volante, trattandosi per lo più di ospiti che per l'età anziana non potrebbero recarsi per esercitare il loro diritto di voto presso un seggio elettorale esterno. (4-07569)

**COSTAMAGNA.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale e al Ministro per le Regioni.* — Per conoscere le ragioni per cui alla coltivatrice diretta di fatto Grasso Serafina in Ferraris nata a Nizza Monferrato (Asti) il 12 dicembre 1932 e residente a Nizza Monferrato (Asti), Cascina Collinone, Strada San Vitale n. 1, l'Ufficio della Coldiretti di Asti non riconosce la qualifica di coltivatore diretto, nonostante la stessa coltivi e conduca personalmente fin dal 1974 il suddetto fondo rustico Collinone della superficie di 15 Ha., essendosi sostituita alla madre Grasso Augusta di anni 76.

Per sapere quali provvedimenti saranno di conseguenza assunti in tale caso. (4-07570)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione in cui vengono a trovarsi i giovani nati nel secondo semestre 1960 e iscritti nelle liste di leva di alcuni comuni della Provincia di Torino, ad esempio Cuorgnè, i quali sono stati precettati dal Consiglio di leva il 16 febbraio 1979 ed avrebbero dovuto presentare le domande di dispensa secondo quanto previsto dal manifesto di chiamata alla leva entro il 20 febbraio 1979 mancando così il tempo materiale per istruire le relative pratiche.

L'interrogante chiede un intervento urgente di codesto Ministero affinché tale impossibile situazione venga risolta.

(4-07571)

**COSTAMAGNA.** — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sono a conoscenza dell'iniziativa del presidente del Consiglio regionale piemontese Dino Sanlorenzo, di inviare ai 23 Consigli circoscrizionali di Torino, con la collaborazione del sindaco, Diego Novelli e della giunta comunale torinese, un questionario da sottoporre a tutte le famiglie per combattere il terrorismo e la violenza politica.

Per sapere quali provvedimenti intendano prendere per tutelare i diritti, la sicurezza e la dignità dei cittadini minacciati da un questionario che invita alla delazione e alle denunce anonime.

Per sapere quali provvedimenti intendano prendere affinché detti questionari anonimamente compilati, non vengano utilizzati e strumentalizzati dai Comitati di quartiere, scavalcando ed esautorando la Magistratura e le forze dell'ordine.

Per sapere infine se non ritengano inconstituzionale il comportamento della Regione Piemonte e del Comune di Torino che si sono arrogati funzioni istituzionali di esclusiva competenza della Magistratura e del Governo, come la difesa dell'ordine pubblico e delle istituzioni democratiche e la lotta al terrorismo.

(4-07572)

**COSTAMAGNA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza di un preoccupante dato di fatto, che è conseguenza dell'incertezza, della genericità e dell'inadeguatezza rispetto alla realtà odierna, della normativa di cui all'articolo 15 n. 3 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, alla quale conseguano indirizzi giurisprudenziali non adeguati alla realtà di oggi in tema di ineleggibilità per i consiglieri comunali, provinciali e regionali;

per sapere, pure, se ritengano che la suddetta norma, che prevede, l'ineleggibilità per coloro che ricevono uno stipendio o salario da Enti, Istituti, Aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza del Comune o Provincia o Re-

gione, poteva risultare comprensibile quando gli Enti, gli Istituti o Aziende aventi rapporti con l'amministrazione locale erano pochi di numero e di modeste dimensioni, cosicché l'ineleggibilità poteva essere riferita ad un numero limitato di cittadini, costituendo in tal modo l'eccezione alla regola, in quanto effettivamente potevano essere influenti nelle determinazioni dell'Istituto o Ente da cui dipendevano, per le modeste dimensioni dell'Istituto o Ente stesso;

per sapere, anche, se non ritengono oggi la realtà tutta diversa, sia per il numero assai elevato di Enti, Istituti ed Aziende, che intrattengono indispensabili rapporti con Comuni, Province e Regioni e sia per le dimensioni assai rilevanti di detti Enti, in quanto questa realtà deriva da un numero elevatissimo di dipendenti di detti Enti, che, pur non avendo in concreto alcuna influenza sulle determinazioni del proprio datore di lavoro, sono colpiti dall'ineleggibilità in base alle prevalenti interpretazioni ed applicazioni della norma (determinate da una certa ambiguità della stessa) operate dalla giurisprudenza dei giudici di merito e della Cassazione, i quali hanno appunto ritenuto ineleggibile comunque ogni dipendente di Enti, di Istituti o Aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza del Comune, Provincia o Regione;

per sapere, inoltre, se non ritengono che l'evenienza dell'ineleggibilità, invece di costituire una ristretta eccezione alla regola (il diritto all'elettorato passivo) è diventata una troppo rilevante eccezione alla regola, e perciò fonte di intollerabili disparità di trattative e di pregiudizievoli contraddizioni al dettato costituzionale;

per sapere, infine, se non intendano assumere provvedimenti per risolvere gli equivoci in atto e per porre rimedio a situazioni di obiettiva e inaccettabile disuguaglianza di trattamento, adeguando il tutto alla realtà odierna, in cui il dipendente di Enti, Istituti eccetera, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, Provincia o Regione, sono ineleggibili solo nel caso che il dipendente svolga man-

sioni che gli consentano effettivamente di disporre dell'Ente e delle sue scelte con potere decisionale autonomo, e quindi con esclusione di quei dipendenti, che, con le mansioni esecutive o di concetto svolte, si trovano a non poter assolutamente esercitare un potere decisionale, essendo soggetti alla decisione di superiori, o che comunque svolgono mansioni d'importanza limitata. (4-07573)

**COSTAMAGNA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato. Constatato che si può accedere alle più alte vette dello Stato senza limitazione alcuna d'età, per porre l'attenzione del Governo sulla disparità di trattamento e, quindi, sulla limitazione alla intelligenza ed alla capacità umana che si effettua sull'impiego pubblico, rispetto alle cariche politiche, con l'articolo 2 del Capo II del decreto del Presidente della Repubblica prima citato;

questo infatti prevede per le assunzioni un minimo di anni 18 ed un massimo di anni 32, salvo casi eccezionali, e recentemente modificato e prorogato ad anni 35 —; se non ritengano opportuno porre allo studio provvedimenti per eliminare tali limiti d'età onde evitare una iniqua disparità di trattamento tra i cittadini. (4-07574)

**AMARANTE.** — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso: a) che le province di Salerno, Avellino e Benevento possiedono un ricchissimo patrimonio archeologico in parte ancora non adeguatamente valorizzato; che gli scavi attualmente in corso stanno portando alla luce scoperte di grande rilevanza; che gli studi, le ricerche e i sondaggi in atto consentono fondate previsioni di un ulteriore accrescimento del

suddetto patrimonio; b) che alla Sovrintendenza archeologica per le province di Salerno, Avellino e Benevento è stato assegnato un organico di personale del tutto insufficiente rispetto alle esigenze, il che costringe la Sovrintendenza, tra l'altro, anche ad affidare lavori in appalto; c) che la suddetta Sovrintendenza ha sede in Salerno in locali, costruiti per civili abitazioni, assolutamente inadeguati;

1) per quale motivo, nonostante la pressante esigenza della Sovrintendenza di disporre di altro personale e la altrettanto pressante esigenza di lavoro da parte dei molti disoccupati, non si è ancora provveduto alla copertura dei circa settanta posti che risultano vacanti nell'attuale organico della Sovrintendenza; per sapere, ancora, se è stata esaminata, e con quale risultato, la richiesta avanzata dalla stessa Sovrintendenza per l'ampliamento dell'organico attualmente vigente; per sapere, infine, quali provvedimenti si intendono adottare per dotare la suddetta Sovrintendenza di tutto il personale necessario allo svolgimento dei numerosi e qualificati compiti cui essa deve far fronte in un'area della Campania caratterizzata dalla presenza di un patrimonio archeologico di così vasta rilevanza;

2) quali iniziative sono state adottate o si intendono adottare, ed entro quale periodo, per dotare la suddetta Sovrintendenza di una sede idonea, adeguata e funzionale;

3) quali programmi sono stati finora elaborati per dotare le zone archeologiche delle province di Salerno, Avellino e Benevento dei necessari Musei, nonché per conoscere i tempi di attuazione dei suddetti programmi e l'entità dei finanziamenti previsti. (4-07575)

**AMARANTE.** — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro nord.* — Per sapere, per ciascuna delle seguenti aziende: Ceramiche Artistiche Pisapia, CE.VI. Ceramica Vietrese s.a.s., De Rosa e Di Marino s.n.c., Di Mauro Emilio

s.p.a., Di Mauro Officine Grafiche s.p.a., Falpa, Granitol, Harrys Moda s.p.a., Inox Design s.n.c., Me.De.A. s.p.a., Pancrazio Vincenzo e Antonio s.n.c., Tirrenia Arredamenti s.n.c., tutte ubicate nel Comune di Cava dei Tirreni, nonché della Ivad di Domenico Apicella prima ubicata in Cava dei Tirreni e poi in Salerno, se siano stati concessi contributi finanziari pubblici e, in caso affermativo, per sapere:

a) l'entità, lo scopo e la data della richiesta e della effettiva erogazione dei contributi suddetti;

b) il numero degli occupati al momento della richiesta di contributi, il numero dei lavoratori da assumere in conseguenza del finanziamento pubblico ottenuto, la data entro la quale operare gli scaglionamenti di assunzioni, la data entro la quale completare il programma finanziato e il livello occupazionale complessivo previsto;

c) se è stato accertato il rispetto, da parte delle aziende che hanno ottenuto finanziamenti pubblici, della legge 20 maggio 1970, n. 300 sullo Statuto dei diritti dei lavoratori. (4-07576)

AMARANTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se alla « Manifatture tessili Cavese spa » ubicata nel comune di Cava dei Tirreni, o ad altra azienda eventualmente ad essa collegata, siano stati concessi contributi finanziari pubblici e, in caso affermativo, per sapere: a) l'entità, lo scopo e la data della richiesta e della effettiva erogazione di finanziamenti; b) gli impegni occupazionali assunti e le date di attuazione, graduale e totale, degli impegni stessi; c) se è stato accertato il rispetto da parte dell'azienda, o di altra azienda eventualmente ad essa collegata, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sullo Statuto dei diritti dei lavoratori. (4-07577)

AMARANTE. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a

conoscenza del malcontento esistente tra i numerosi pensionati della frazione « Faiano » del Comune di Pontecagnano-Faiano i quali, da alcuni mesi, per riscuotere la pensione, sono costretti a recarsi presso l'ufficio postale, notevolmente distante, di Pontecagnano; per sapere per quale motivo i mandati di pagamento per i pensionati di Faiano non vengono più inviati all'ufficio postale di Faiano ma a Pontecagnano; per sapere, infine, se non ritenga di far comunque ripristinare l'erogazione delle pensioni in favore dei pensionati di Faiano presso il locale ufficio postale evitando il profondo disagio ed il giusto malcontento di tanti pensionati.

(4-07578)

ROBERTI, PALOMBY ADRIANA E BONFIGLIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali iniziative intendano adottare nei confronti della direzione aziendale ANIC che, in dispregio di quanto disposto dall'articolo 26 della legge n. 392 del 1978, ha comunicato di voler applicare l'equo canone alle 800 famiglie residenti nel quartiere residenziale ANIC di Gela, edificato per i dipendenti del Gruppo nel 1960-62.

Nel sottolineare la grave situazione verificatasi, che interessa tutti i lavoratori del quartiere ANIC e le loro famiglie, costituitesi in comitato, gli interroganti sollecitano un urgente intervento degli onorevoli Ministri, affinché l'azione intrapresa dall'ANIC cessi immediatamente.

(4-07579)

FERRARI MARTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere - atteso che

presso la Soc. Ceramica San Marco di Scandiano in provincia di Reggio Emilia trovano attività lavoratori non assicurati, presenza con lo svolgimento di lavoro aziendali lavoratori autonomi iscritti nella gestione speciale dell'artigianato, che si svolgono prestazioni di lavoro straordi-

nario senza che questo sia segnato negli appositi cartellini di verifica del lavoro giornaliero;

che tale situazione evidenzia una notevole evasione delle contribuzioni previdenziali, assistenziali e di carattere fiscale;

che ciò impedisce la rioccupazione o l'occupazione di personale tutt'ora disoccupato ed in specifico di carattere femminile; -

quali provvedimenti si sono svolti o s'intendono attuare onde portare alla normalizzazione di rispetto delle leggi in vigore e alla concreta occupazione di personale disoccupato. (4-07580)

FERRARI MARTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere - atteso che

nella notte tra sabato 10 e domenica 11 marzo 1979 si è concretizzato un atto teppistico contro la sede del PSI sezione di Caslino d'Erba (Como) che porta il nome « Giuseppe Masciadri » primo sindaco della Liberazione;

già un simile atto vandalico era stato compiuto nel 1978;

altro significativo episodio si era manifestato contro l'organizzazione del Festival dell'Avanti! -

quali risultati hanno apportato le indagini svolte dalle forze dell'ordine e quali iniziative per evitare che simili atti non abbiano più a ripetersi. (4-07581)

COSTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere le ragioni che ostano alla definizione della pratica di reversibilità di pensione di Tornavacca Giovenale (classe 1884 - deceduto il 19 giugno 1918) in favore di Tornavacca Marianna, figlia maggiore, nata a Piozzo (Cuneo) il 5 marzo 1916 ivi residente in località Castelletto, n. 80.

Detta domanda di reversibilità è stata trasmessa per competenza il 16 aprile 1977 a codesto Ministero del tesoro con nota n. 7170 della Direzione provinciale del tesoro di Cuneo. (4-07582)

COSTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere la posizione attuale della pratica di liquidazione trattamento di quiescenza a favore della ex dipendente dell'Amministrazione provinciale di Cuneo, Cappa Giovanna vedova Rosso, nata il 14 aprile 1919, residente in Mondovì, via Risorgimento n. 2, a riposo dal 1° gennaio 1977.

I documenti di rito sono stati inviati dall'Amministrazione provinciale di Cuneo il 22 marzo 1977 con lettera n. 6374.

(4-07583)

COSTA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere se sia allo studio un provvedimento volto ad autorizzare la vendita di « marche Cicerone » presso le tabaccherie autorizzate allo smercio di valori bollati.

L'interrogante fa presente il grave disagio in cui si trovano attualmente - dopo la recente riforma sui depositi giudiziari - i Consigli degli ordini degli avvocati presso i quali soltanto può avvenire la vendita di dette marche. (4-07584)

IANNIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per essere informato sui provvedimenti che intende adottare e sulle istruzioni che intende impartire per consentire anche alle insegnanti ed alle assistenti delle scuole materne che abbiano avuto l'incarico per un solo anno, la possibilità di conseguire l'abilitazione prevista dalla legge n. 444 del 1968 ai fini della immissione in ruolo.

In particolare si chiede di sapere se non si ritiene di disporre che la frequenza al corso di abilitazione di cui sopra possa essere estesa alle insegnanti ed alle assistenti che abbiano avuto l'incarico in una scuola materna statale per almeno uno degli anni scolastici 1976-77 e 1977-78, anziché per entrambi gli anni. Qualora tale soluzione non fosse possibile, si potrebbe equiparare l'anno di insegnamento (o di assistenza) alla frequenza del corso abilitante in modo da ammettere le interessate alle prove finali per il conseguimento dell'abilitazione. (4-07585)

IANNIELLO, AMBROSINO, CARUSO IGNAZIO E MEZZOGIORNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che numerosi enti pubblici, aziende private ed a partecipazione statale, nell'impossibilità di utilizzare il reattore Galileo Galilei del CAMEN - Ministero della difesa - per irraggiamenti relativi alla qualificazione dei « pezzi » per centrali nucleari, sono costretti a rivolgersi all'estero (Francia e Germania), pagando per questo servizio, in valuta pregiata, svariate centinaia di milioni di lire per ogni prestazione;

se è a conoscenza del fatto che tale impossibilità è dovuta da una parte alla mancanza di fondi per il necessario potenziamento ed adeguamento del reattore alle esigenze di questo tipo di utenza (fondi peraltro recuperabili nel volgere di un breve lasso di tempo), dall'altro dell'insufficienza dell'attuale quadro normativo che non consente un impiego ottimale del personale addetto alla conduzione dell'impianto (personale del Ministero della difesa);

se, conseguentemente, intende adottare misure in grado di potenziare il CAMEN ed in particolare garantire il pieno utilizzo del reattore ivi installato in direzione delle indicazioni fornite dal personale del centro e fatte proprie dalle organizzazioni sindacali; detto personale fra l'altro, in venti anni, si è lungamente sacrificato per garantire, nei limiti del possibile, la messa in opera ed il funzionamento di esercizio del reattore stesso.

(4-07586)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi per i quali tuttora decine di pazienti bisognosi di dialisi sono costretti a recarsi dalla Sardegna nella penisola e se sia vero che a Cagliari si trovano quattro apparecchi ancora inutilizzati e, in un recente passato non fu autorizzato l'esercizio di impianti in una attrezzatissima clinica privata.

Per conoscere se non ritenga intervenire per far cessare tale assurda situazione e garantire nell'Isola una sufficiente attività di dialisi.

(4-07587)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e di grazia e giustizia, per conoscere se risponde a verità:

che nello stabilimento FIAT-Iveco di Grottaminarda si sia proceduto negli ultimi mesi ad assunzioni irregolari e clientelari, sulla base di discriminazioni politiche, in un clima di minacce e ricatti, come riportato da alcuni quotidiani;

che nella stessa azienda, il 23 febbraio 1979, squadre di *vigilantes* abbiano provocato scontri con gli operai, con l'argomentazione del pretestuoso divieto di introdurre in fabbrica stampati e materiale sindacale;

che in conseguenza di detti incidenti, causati per volontà e responsabilità della direzione aziendale, l'operaio Antonio Pezzella, è stato sospeso dal lavoro per sei giorni, e in seguito, tornato in fabbrica, ha ricevuto comunicazione di provvedimento immotivato di licenziamento;

che i carabinieri e le forze di polizia, il giorno 14 marzo 1979, schierati in modo massiccio con uomini e mezzi attorno allo stabilimento FIAT-Iveco, sono state responsabili di atteggiamenti di provocazione ingiustificati verso operai e sindacalisti in occasione dello sciopero e manifestazione indetta detto giorno a Grottaminarda;

che, come riportato da alcuni giornali, sono state esercitate pressioni, minacce, ricatti e lusinghiere promesse all'operaio Pezzella perché rinunciasse a rivendicare i propri diritti ad essere riammesso in fabbrica, non sussistendo valide motivazioni al licenziamento;

che i suddetti fatti sono accaduti dopo che la giunta regionale campana è caduta sul fatto tecnico delle scelte sull'assetto territoriale della Valle dell'Ufita, conseguenti all'insediamento industriale di Grottaminarda, ponendosi lì il problema di

come realizzare l'industrializzazione nel Mezzogiorno, e soprattutto dopo che per iniziativa di alcune forze sociali, politiche e sindacali, era iniziato un collegamento tra le popolazioni e i lavoratori delle aziende, che cominciava a mettere in crisi il blocco politico-mafioso-clientelare, che si alimentava sull'uso clientelare e assistenziale della spesa pubblica.

« Gli interroganti chiedono quali iniziative i suddetti ministri intendano prendere perché:

l'inchiesta giudiziaria in corso sulle assunzioni alla FIAT-Iveco nel gennaio e febbraio faccia luce completamente sui comportamenti aziendali e dell'ufficio locale di collocamento;

venga esercitato d'ora in avanti un severo controllo pubblico che assicuri la regolarità delle assunzioni, eliminando clientelismo e discriminazioni politiche;

sia impedito l'uso privato e repressivo, da parte delle direzioni aziendali, di squadre di *vigilantes* contro i lavoratori;

venga ritirato il provvedimento di licenziamento dell'operaio Antonio Pezzella;

polizia e carabinieri, responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, non vengano usati come strumento di provocazione a favore di una parte sociale, in questo caso la direzione aziendale, della FIAT-Iveco, contro un'altra parte sociale, i lavoratori dell'azienda, che rivendicano propri diritti economici, politici e sociali;

l'industrializzazione della Valle dell'Ufita non proceda con il segno classico di edificazione di "cattedrali nel deserto", ma inserendo il disegno di sviluppo industriale in una costruzione di tessuto sociale integrato, vera premessa per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle masse meridionali.

(3-03771) « CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro degli affari esteri per sapere se rispondano a verità le notizie secondo le quali il cittadino greco

Emanuel Gazis di anni 20, testimone di Geova, sarebbe stato condannato dal Tribunale di Kozani a 18 anni di reclusione perché obiettore di coscienza, il cittadino greco Vassilios Spanojannis a 10 anni dal Tribunale di Atene, ed Emanuel Trois a 4 anni e 8 mesi di reclusione, sempre per l'identica imputazione.

« Innanzi a queste violazioni non solo della legge n. 731 del 1977 vigente in Grecia, che prevede una pena massima di quattro anni per il rifiuto di prestare servizio militare ma anche e soprattutto degli accordi internazionali - Strasburgo-Ottobre 1977 - ai quali ha partecipato anche la Grecia, gli interroganti chiedono di conoscere quali atteggiamenti intenda assumere il Governo italiano alla luce di tali azioni giudiziarie che contrastano con la lettera e lo spirito delle norme che sono alla base della Comunità Europea, in relazione alla richiesta della Grecia di aderirvi.

(3-03772) « CICCIOMESSERE, GALLI MARIA LUISA, MELLINI, DE CATALDO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per sapere con quali criteri sia stata concepita la circolare del 21 febbraio 1979, numero 1204 inviata ad alcune scuole elementari cosiddette "campione".

« Tale circolare, annullerebbe totalmente, lo spirito che aveva ispirata quella del 3 marzo 1974, mai smentita per altro da nessuna disposizione ministeriale e riporterebbe a tematiche che si ritenevano oramai totalmente superate poiché, come viene affermato dal coordinamento democratico dei genitori:

1) il tentativo di classificazione di bambini portatori di *handicap* calpesta l'ormai scientificamente acquisita consapevolezza che è impossibile e pericoloso etichettare i "cosiddetti" handicappati, specialmente nel corso dell'età evolutiva;

2) un simile tipo di schedatura reintrodurrebbe nella scuola dell'obbligo criteri emarginatori legalmente aboliti con la

chiusura delle classi differenziali e delle scuole speciali;

3) ancora una volta il Ministero vuole affidare agli insegnanti responsabilità di natura medico-psicologica, addossando ad essi compiti per i quali non sono preparati. A tale pretesa i docenti hanno già reagito l'anno scorso in occasione dell'introduzione della scheda di valutazione;

4) alcuni passi dell'allegato tecnico "sono lesivi del buon senso e del buon gusto, offendono la dignità culturale di coloro a cui sono rivolti e dimostrano un diletterantismo e una genericità assai pericolosi soprattutto quando si affrontano temi di tanta gravità".

(3-03773) « GALLI MARIA LUISA, CICCIOMESSERE, MELLINI, DE CATALDO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere le ragioni per le quali, malgrado gli ingenti stanziamenti di bilancio per l'edilizia penitenziaria, la casa circondariale di Perugia presenti carenze inammissibili con le norme e lo spirito della legge penitenziaria.

« Le vetuste strutture architettoniche, la mancanza di servizi igienici, di impianti di riscaldamento, la condizione dei "cubicoli", la mancanza di educatori, psicologo, assistenti sociali assicurano - peraltro in maniera incivile - solo la sopravvivenza fisica dei detenuti, ma comportano la distruzione della personalità dei singoli, cui è riservato un "trattamento" ben diverso da quello previsto dalla legge penitenziaria, dai principi civili e anche da quelli religiosi cui sembrerebbe essere ispirata l'opera dei pubblici amministratori i quali hanno assicurato la presenza di una imponente statua della Madonna nella rotonda.

« Chiedono pertanto gli interroganti di conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per eliminare, in tempi brevi le denunciate storture della Casa circondariale di Perugia.

(3-03774) « GALLI MARIA LUISA, MELLINI, CICCIOMESSERE, DE CATALDO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se sia a conoscenza di quanto pubblicato dal *Messaggero* del 18 marzo 1979 e da altri quotidiani e se gli consti che quanto pubblicato corrisponda a verità, in ordine al comportamento del Presidente del tribunale di Savona, dottor Giovanni Tartuffo, che avrebbe respinto la istanza di separazione per mutuo consenso di due coniugi, Mauro Priod e Silvia Dalmasso, avendo rilevato dall'istanza e dalle dichiarazioni della moglie che i due coniugi non pretendevano alcun assegno alimentare l'uno dall'altro, riconoscendo la impossibilità reciproca di provvedere al riguardo, essendo entrambi disoccupati.

« Il suddetto magistrato avrebbe ommesso addirittura, dopo aver sentito la moglie, di sentire il marito e poi i coniugi congiuntamente ed avrebbe dichiarato con ordinanza l' "improcedibilità dell'azione", in quanto sarebbe stato "impossibilitato a decidere a quale dei due coniugi far pagare gli alimenti".

« Gli interroganti chiedono di conoscere, ove le notizie suddette non siano infondate o distorte, se il Ministro non ritenga doveroso, di fronte ad un provvedimento inqualificabile, adottato al di fuori dei poteri conferiti al giudice nel procedimento in questione e dopo una procedura in cui sarebbe stato ommesso di osservare il fondamentale dovere del giudice di udire le parti istanti nonché di effettuare il tentativo di conciliazione dei coniugi, di promuovere l'azione disciplinare nei confronti del dottor Tartuffo, per quello che appare un vero e proprio rifiuto di atti d'ufficio.

(3-03775) « MELLINI, DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA, CICCIONESERE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se è vero che il Ministro della pubblica istruzione ha fatto un corso accelerato di sindacalista, dopo la denuncia,

pubblicata dal *Corriere della Sera* del 23 febbraio 1979, da parte di un preside di una scuola media statale che ha ricevuto dal Ministero della pubblica istruzione il telex n. 4088 del 12 dicembre 1978: " Comunicasi che in occasione di riunioni sindacali, tenute durante ore di lezione, sospensione lezioni deve essere estesa a tutte le classi dell'istituto scolastico, indipendentemente da partecipazione o meno di tutti gli insegnanti a tali riunioni";

per sapere, pure, se non ritengono anticostituzionale ciò, perché lesivo del diritto al lavoro, in quanto è ovvio che ad un docente, il quale non voglia partecipare all'assemblea sindacale viene negato il diritto di lavorare;

per sapere, infine, se non ritengano che non sia lontano il tempo in cui, per analogia, riceveremo l'ordine, in occasione di uno sciopero di chiudere i posti di lavoro (scuola, fabbriche, uffici, eccetera), in modo che i dipendenti non possano entrarvi e siano costretti a scioperare. Da qui alla dittatura non c'è che un passo. E così passeremmo da una dittatura che negava il diritto di sciopero ad una che nega il diritto di lavoro.

(3-03776)

« COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle finanze, per sapere — dopo l'inqualificabile trasmissione di *Acquario* (lunedì 13 marzo 1979) con la partecipazione di una donna seminuda e con l'abuso di un linguaggio al limite della pornografia —:

1) chi abbia assunto Maurizio Costanzo alla RAI, chi abbia all'interno ed all'esterno della RAI premuto per la stipula di un contratto con lui, quanto lo stesso Costanzo percepisce dalla RAI per *Acquario* e quanto abbia percepito complessivamente nel 1978;

2) per sapere i dati certi della dichiarazione dei redditi presentata dal signor Costanzo nel 1977 e nel 1978;

3) se sia vero che i collaboratori radiotelevisivi di Costanzo seguitino a richiedere la partecipazione televisiva di parla-

mentari di ogni colore e sempre con l'obiettivo ormai non più dissimulato di nuocere alla Democrazia cristiana, tirando in ballo le passate lontane campagne scandalistiche del PCI;

4) pure, se sia vero, che collaboratori radiotelevisivi di Costanzo abbiano tentato di giungere fino alla vedova di Aldo Moro, dimostrando, se la cosa fosse avvenuta, di non avere alcun rispetto del dolore degli altri.

(3-03777)

« COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere il loro pensiero sul fatto che il pretore di Roma ha ordinato la requisizione di quei 500 alloggi affidandoli in custodia al sindaco della capitale cui spetterà il compito di darli in affitto a famiglie che a loro volta hanno ricevuto ingiunzioni di sfratto;

per sapere pure dove mai sta scritto che un cittadino italiano, acquistando un alloggio, si impegna a concederlo in affitto.

« Per sapere pure se non ritengano che la legge dell'equo canone, prescrivendo che uno può affittare un alloggio soltanto attenendosi ai parametri d'affitto da essa

fissati, non impone a chicchessia di affittarlo. Sarebbe come se a chi possiede un capitale venisse imposto di investirlo in qualche modo (pena il sequestro).

« Per chiedere l'intervento energico del Governo perché leggi e Costituzione italiana siano rispettati a qualunque livello.

(3-03778)

« COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della difesa per sapere se intende fornire urgenti e definitive assicurazioni alla popolazione delle frazioni di Annifo e Collecroce del comune di Foligno circa il carattere occasionale e non permanente del poligono di tiro utilizzato dalla Scuola AUSA (Allievi Ufficiali Sottufficiali di Artiglieria) con sede in Foligno e dal 130° battaglione motorizzato "Peruzia" di stanza a Spoleto, escludendo qualsiasi espropriazione, onde evitare le proteste in atto, strumentalizzate da ambienti politici e persino militari, che hanno interesse a fare assorbire le predette entità militari, rispettivamente alla scuola di artiglieria di Bracciano e dalla brigata "Aqui" in L'Aquila.

(3-03779)

« MENICACCI ».